

(N. 1784)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 17 febbraio 1982
(V. Stampato n. 3075)*

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(SPADOLINI)

e dal Ministro del Tesoro

(ANDREATTA)

di concerto col Ministro dell'Interno

(ROGNONI)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(LA MALFA)

e col Ministro delle Finanze

(FORMICA)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei Deputati alla Presidenza
il 19 febbraio 1982*

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22
dicembre 1981, n. 786, recante disposizioni in materia di
finanza locale.**

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, recante disposizioni in materia di finanza locale, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, l'ultimo comma è soppresso.

All'articolo 2, nel secondo comma, le parole: « ; con appositi allegati viene fornita la dimostrazione della quantificazione degli stanziamenti » sono sostituite dalle seguenti: « . La dimostrazione della quantificazione delle entrate viene fornita con il certificato di cui al quarto comma dell'articolo 6 ».

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« Per i servizi pubblici a domanda individuale, le province, i comuni, i loro consorzi e le comunità montane sono tenuti a richiedere la contribuzione degli utenti, anche a carattere non generalizzato.

In attesa di un'organica disciplina della materia, gli enti, con la deliberazione del bilancio ed in ogni caso non oltre il 31 marzo 1982, procedono alla revisione generale delle tariffe e dei contributi vigenti ed alla loro istituzione per i servizi erogati a titolo gratuito o di nuova istituzione.

Per i servizi per i quali viene già corrisposta una contribuzione, i proventi relativi, da prevedere nel bilancio, nel loro complesso, debbono essere incrementati di una aliquota non inferiore al venti per cento.

Per i servizi già erogati a titolo gratuito e per quelli di nuova istituzione, i proventi relativi, da prevedere nel bilancio, nel loro rispettivo complesso, debbono essere non inferiori al venti per cento delle entrate della categoria prima del titolo terzo — entrate

extra tributarie — del bilancio, escluse quelle derivanti dai servizi di carattere produttivo.

Per i comuni del Mezzogiorno e per quelli interamente montani con popolazione al di sotto dei cinquemila abitanti le predette aliquote percentuali sono ridotte al sedici per cento.

Nel certificato finanziario di cui all'articolo 6 sono evidenziate notizie sui costi dei servizi e sui relativi proventi.

Fanno eccezione i servizi gratuiti per legge, i servizi finalizzati all'inserimento sociale dei portatori di *handicaps*, quelli per i quali le vigenti norme prevedono la corresponsione di tasse, di diritti o di prezzi amministrati ed i servizi di trasporto pubblico ».

Dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente:

« Art. 4-bis. — Il complesso delle spese correnti per l'anno finanziario 1982 dei comuni, delle province e dei loro consorzi, escluse quelle di cui al comma seguente, non può subire un incremento superiore al sedici per cento delle spese impegnate nel 1981.

Agli effetti del primo comma non si tiene conto delle spese *una tantum*, delle perdite e dei contributi per i servizi di trasporto pubblico, degli interessi passivi sui mutui, delle spese interamente finanziate con entrate a destinazione vincolata, ivi comprese quelle sanitarie, degli ammortamenti e delle spese figurative che vengono iscritte in bilancio secondo le vigenti disposizioni e di quelle recate dal presente decreto.

Gli enti locali, la cui spesa corrente *pro capite* per il 1980 è inferiore alla media nazionale determinata ai sensi dell'articolo 11-bis e che presentano il bilancio con un'eccedenza di entrata, possono utilizzare tale eccedenza per investimenti o per ulteriori spese correnti.

Per le spese di personale gli impegni dell'anno 1981 sono rivalutati dell'importo necessario per rapportare su base annua la spesa per il nuovo personale assunto nel corso del 1981.

Le spese relative ai servizi di carattere produttivo, gestiti in economia dai comuni, dalle province e dai loro consorzi, concernenti l'acquisto di beni destinati ad essere riceduti direttamente o previa trasformazione, sono iscritte in appositi capitoli del bilancio 1982 nella misura corrispondente ai prevedibili fabbisogni di gestione, anche oltre i limiti di cui al presente articolo.

L'eventuale maggiore importo della previsione di spesa, rispetto ai richiamati limiti di cui al presente articolo, deve trovare totale compensazione nell'aumento delle previsioni iscritte, per il corrispondente servizio, nella parte entrate del bilancio 1982. Tale norma deve essere osservata anche per eventuali variazioni che si rendano necessarie in corso di esercizio.

Le spese per l'acquisto di beni e servizi, e per trasferimenti, per la gestione degli impianti di depurazione delle acque possono essere previste nella misura corrispondente ai prevedibili fabbisogni di gestione anche oltre i limiti di cui al presente articolo. Sui relativi capitoli non possono essere disposti storni di fondi per l'aumento di altri capitoli di spesa.

La quota parte degli stanziamenti, di cui al comma precedente, non impegnata alla fine dell'esercizio, è portata in detrazione dei trasferimenti statali erogati nell'esercizio 1983 ».

All'articolo 5,

nel primo comma, lettera a), sono soppresse le parole: « — per la parte destinata dagli enti a spese di personale e di acquisto di beni e servizi — » e le parole: « del 14 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « del quindici per cento per i comuni terremotati di cui all'articolo 36-ter, per i comuni e le province del Mezzogiorno, per i comuni totalmente montani con popolazione inferiore a cinquemila abitanti e per i comuni e le province la cui spesa corrente pro capite nel 1980, determinata ai sensi dell'articolo 11-bis, è inferiore alla media nazionale. L'incremento è del tredici per cento per gli altri comuni e province »;

al secondo comma, sono soppresse le parole: « nonchè l'ammontare complessivo delle spese di personale e per acquisto di beni e servizi finanziato col trasferimento perequativo assegnato nel 1981 ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, in legge 23 aprile 1981, n. 153 ».

Dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente:

« Art. 5-bis. — Gli enti locali che non riescono a pareggiare il proprio bilancio con l'apporto delle entrate previste all'articolo 5 possono iscrivere nel bilancio di previsione 1982 un contributo integrativo dello Stato non superiore al trasferimento richiesto a pareggio del bilancio 1981, a condizione che:

a) istituiscano per l'anno 1982 l'addizionale per il consumo dell'energia elettrica per entrambe le categorie previste dall'articolo 17, esclusi i comuni terremotati;

b) applichino le disposizioni di cui all'articolo 7.

L'erogazione del contributo integrativo è disposta a consuntivo, previo invio al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 30 aprile 1983, di una dichiarazione attestante le nuove e maggiori entrate accertate o comunque riscosse nel corso del 1982, nonchè notizie sulle entrate in generale, firmate dal legale rappresentante dell'ente e dal segretario, conforme al modello che sarà approvato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle province d'Italia.

Qualora gli enti locali non siano in grado di finanziare gli oneri di cui al secondo comma dell'articolo 11 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, con le quote dell'avanzo di amministrazione rimaste nella loro disponibilità ai sensi del secondo comma dell'articolo 7 del presente decreto, possono chiedere, per la quota non coperta, una ulteriore integrazione statale.

Gli enti di cui al comma precedente non possono deliberare l'assunzione di mutui con istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti, da quelli gestiti dalla direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro e dall'Istituto di credito sportivo senza la preventiva autorizzazione del Ministero del tesoro ».

All'articolo 6,

nel primo comma, le parole: « trasferimenti di cui al precedente articolo 5 » sono sostituite dalle seguenti: « contributi di cui all'articolo 5 »;

nel quarto comma, le parole: « 31 gennaio 1982 » sono sostituite dalle seguenti: « 10 marzo 1982 »;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Il certificato è allegato al bilancio e trasmesso con questo al competente organo regionale di controllo, il quale attesta in calce al certificato stesso il favorevole esito del controllo effettuato sul bilancio e lo inoltra, entro dieci giorni dall'avvenuto esame e comunque non oltre il 31 maggio, con le modalità stabilite nel decreto ministeriale di cui al comma precedente, ai Ministeri dell'interno e del tesoro e alla regione e ne restituisce un esemplare all'ente ».

Dopo l'articolo 6 è aggiunto il seguente:

« Art. 6-bis. — È confermata per l'anno 1982 l'autorizzazione a concedere le assegnazioni previste dal secondo comma dell'articolo 10-bis del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43 ».

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

« I comuni e le province la cui spesa corrente *pro capite* nel 1980, determinata ai sensi dell'articolo 11-bis, è inferiore alla media nazionale e che non chiedono il contributo integrativo di cui all'articolo 5-bis possono utilizzare il cinquanta per cento

dell'avanzo d'amministrazione risultante dall'ultimo conto consuntivo deliberato, per l'intero ammontare o per la quota non utilizzata nell'esercizio 1981, per l'ulteriore espansione delle spese correnti oltre i limiti fissati nell'articolo 4-bis. Gli enti con spesa corrente *pro capite* superiore alla media nazionale possono utilizzare l'avanzo esclusivamente per il finanziamento di investimenti, di residui passivi perenti reclamati dai creditori e di eventuali passività relative ad esercizi pregressi.

I comuni e le province che chiedono il contributo integrativo di cui all'articolo 5-bis debbono utilizzare l'avanzo di cui al comma precedente, al netto dell'ammontare dei residui dichiarati perenti, esclusivamente per il finanziamento di eventuali passività relative ad esercizi pregressi e per il finanziamento di spese correnti nei limiti di cui all'articolo 4-bis, per l'ottantacinque per cento se la loro spesa corrente *pro capite* è superiore alla media nazionale ovvero per il sessantacinque per cento se la spesa corrente *pro capite* è inferiore a detta media.

La quota parte dei residui dichiarati perenti non pagata nel corso del 1982 è portata in detrazione del contributo integrativo dello Stato.

Gli enti locali di cui al secondo comma debbono destinare il settanta per cento delle entrate *una tantum*, al netto di quelle dovute per legge o a seguito di sentenza, a copertura delle spese correnti, entro i limiti fissati dall'articolo 4-bis ».

L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

« I comuni e le province la cui spesa corrente *pro capite* nel 1980, determinata ai sensi dell'articolo 11-bis, è inferiore alla media nazionale e che non chiedono il contributo integrativo di cui all'articolo 5-bis possono utilizzare il cinquanta per cento delle nuove o maggiori entrate accertate nell'esercizio per l'ulteriore espansione delle spese correnti oltre i limiti fissati nell'articolo 4-bis. Gli enti con spesa corrente *pro capite* superiore alla media nazionale che non chiedono il contributo integrativo debbono utilizzare le nuove o maggiori entrate

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

esclusivamente per il finanziamento di investimenti.

I comuni e le province che chiedono il contributo integrativo di cui all'articolo 5-bis debbono utilizzare le nuove o maggiori entrate per il sessanta per cento a riduzione del contributo stesso. L'ulteriore quaranta per cento deve essere destinato esclusivamente ad investimenti o a spese *una tantum* relative ad interventi sul patrimonio immobiliare ».

All'articolo 9,

nel primo comma, le parole: « i comuni e le province » sono sostituite dalle seguenti: « le province nonchè i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti »;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Per comprovate, indilazionabili esigenze di singoli comuni e province, il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'interno, può elevare il predetto limite ».

L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

« I comuni, le province, i loro consorzi e le rispettive aziende non possono procedere ad assunzioni di personale comunque denominato e la cui retribuzione sia a carico dei rispettivi bilanci, ove le medesime portino il numero dei dipendenti, esclusi i lavoratori assunti per esigenze stagionali, al di sopra del tetto massimo del personale in servizio a qualunque titolo nell'anno 1981.

Il limite del comma precedente non si applica:

a) per il personale previsto nella pianta organica approvata dei comuni terremotati della Basilicata e della Campania dichiarati disastriati, nonchè dei comuni terremotati del 1979, individuati dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 ottobre 1979. Detti enti, nell'ambito della loro discrezionalità, sono tenuti a dare la precedenza alle assunzioni relative al personale tecnico per la ricostruzione;

b) per le quote percentuali di personale dei comuni, delle province, dei loro consorzi e delle rispettive aziende, relative alle quote consentite per l'anno 1981, previste dal secondo e dal quarto comma dell'articolo 20 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153. Tali quote percentuali debbono, per altro, comprendere i posti istituiti o da istituire per l'attivazione delle nuove opere costruite ed ultimate nell'anno 1981 o al 30 settembre 1982. Le assunzioni di cui alla presente lettera non possono, comunque, avvenire prima del 1° ottobre 1982;

c) per le assunzioni del personale previsto nella pianta organica approvata degli altri comuni terremotati non dichiarati disastri della Basilicata, Campania e Puglia. Detti enti possono coprire i posti vacanti in organico nella misura di un terzo. Le assunzioni non possono aver luogo prima del 1° luglio 1982;

d) per il personale tecnico strettamente necessario per l'attivazione dei nuovi impianti di depurazione attuati in esecuzione della legge 10 maggio 1976, n. 319, qualora siano state già completamente utilizzate le quote di cui alle lettere b) e c).

I comuni, le province, i loro consorzi e le rispettive aziende che hanno già esaurito l'utilizzazione delle quote 1981 possono procedere alle assunzioni di personale per il funzionamento delle nuove opere costruite alle citate date usando solo l'eventuale disponibilità per posti resisi vacanti nella pianta organica approvata ed anche in altri settori.

La deliberazione che prevede l'ampliamento della pianta organica per il funzionamento della nuova opera deve essere sottoposta, rispettivamente, all'esame del competente comitato regionale di controllo, anche per il merito, o della commissione centrale per la finanza locale, a seconda che detto ampliamento si riferisca soltanto al personale strettamente necessario per l'attivazione delle nuove opere, ovvero investa anche le strutture parziali o generali della pianta organica dell'ente.

Il comitato regionale di controllo invia alla commissione centrale per la finanza locale, per conoscenza, copia delle decisioni adottate unitamente a copia delle deliberazioni dell'ente.

Ferme restando le modalità di assunzione del personale straordinario contenute nell'articolo 5 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3, è consentito, per i soli settori scolastico e di assistenza all'infanzia, trattenere in servizio fino a sei mesi il personale assunto per supplenza dei titolari.

La supplenza per puerperio può essere estesa all'intero periodo di assenza della titolare.

La disposizione di cui al precedente comma si applica, altresì, in caso di assenza per chiamata o richiamo alle armi, sempre che si tratti di posto unico in organico.

Gli oneri derivanti dalle assunzioni previste dal presente articolo devono essere contenuti nei limiti fissati dall'articolo 4-bis ».

L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

« L'importo di lire 4.000 miliardi per l'anno 1982 e di lire 4.000 miliardi per l'anno 1983, previsti dall'articolo 9 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, è elevato, rispettivamente, a lire 4.500 miliardi per l'esercizio 1982 e a lire 5.000 miliardi per l'esercizio 1983.

Per l'anno 1984 l'importo dei mutui che la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere è determinato in 5.500 miliardi di lire.

Per l'esercizio 1982 l'importo di 4.500 miliardi di lire è ripartito fra i comuni e le regioni dalla Cassa depositi e prestiti secondo i parametri già adottati per i 4.000 miliardi di lire previsti dal citato articolo 9 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38.

Per l'anno 1982 e per quelli successivi il limite alla contrazione di nuovi mutui da parte dei comuni resta fissato nella misura calcolata per l'anno 1981 qualora risulti superiore a quello determinato ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre

1977, n. 946, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43 ».

Dopo l'articolo 11 sono aggiunti i seguenti:

« Art. 11-bis. — Agli effetti del presente decreto, con esclusione di quanto previsto all'articolo 12, la spesa corrente *pro capite* è calcolata sulla base dei seguenti principi:

a) l'indice di spesa di cui al presente articolo è ricavato dalla spesa corrente prevista originariamente nel titolo primo del bilancio 1980 ed attestata dagli enti nel certificato finanziario di cui all'articolo 23 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 1980, n. 299;

b) la spesa è decurtata delle quote consortili segnalate al Ministero dell'interno a norma dell'articolo 12;

c) le classi di popolazione sono così definite: meno di 1.000 abitanti, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999, da 10.000 a 19.999, da 20.000 a 59.999, da 60.000 a 99.999, da 100.000 a 249.999, da 250.000 a 499.999, 500.000 ed oltre.

Le medie su base nazionale e per classi di popolazione sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro il 10 marzo 1982.

Nel certificato di cui all'articolo 6 da allegare al bilancio 1982 sono evidenziate le notizie relative alle entrate per servizi consortili ed alle entrate e spese per servizi di carattere produttivo.

Art. 11-ter. — All'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, dopo il tredicesimo comma sono aggiunti i seguenti:

” I contributi in conto capitale nonchè quelli concessi dal Fondo europeo di sviluppo regionale sono erogati dalla Cassa depositi e prestiti, che a tal fine istituisce apposita contabilità separata alla quale sono versati, con distinta imputazione, i necessari mezzi finanziari con decreti del Ministro del tesoro.

I contributi sono erogati ogni qualvolta l'avanzamento dell'opera raggiunge una entità non inferiore al trenta per cento del complesso dell'opera stessa ed in misura corrispondente allo stato di avanzamento.

Nell'ipotesi che i comuni o loro consorzi si avvalgano di società concessionarie per la gestione del servizio oltre che per la costruzione della rete, lo stato di avanzamento, comunque certificato dal comune, è presentato dal legale rappresentante della società, sotto la sua personale responsabilità, corredato da una dichiarazione resa da un tecnico competente iscritto negli appositi albi professionali. In tal caso l'erogazione dei contributi ha luogo dietro prestazione ai comuni o loro consorzi di una idonea garanzia per il completamento della parte dell'opera non coperta dai contributi.

In attesa del definitivo utilizzo dei mezzi finanziari acquisiti e da acquisire dal Fondo europeo di sviluppo regionale sull'adduttore principale e le bretelle economicamente forti di cui al numero 8 della delibera del CIPE del 27 febbraio 1981, detti mezzi finanziari sono messi a disposizione della Cassa depositi e prestiti per il loro temporaneo impiego allo scopo di accelerare la realizzazione delle opere previste dal presente articolo, ivi compresi gli adduttori secondari aventi caratteristiche di infrastrutture pubbliche.

Il Ministro del tesoro, anche in deroga all'articolo 2 della legge 26 novembre 1975, n. 748, stabilisce con propri decreti le modalità per la messa a disposizione dei predetti mezzi finanziari presso la Cassa depositi e prestiti, nonché i criteri, le misure e le modalità per la concessione delle citate anticipazioni e per il loro reintegro a valere sui contributi di cui al precedente comma.

La Cassa depositi e prestiti può affidare con apposite convenzioni ad istituti ed aziende di credito l'istruttoria delle domande di erogazione delle agevolazioni di cui al presente articolo ».

L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

« Per l'anno 1982 è istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno un fondo perequativo per la finan-

za locale, con una dotazione di lire 200 miliardi, destinato ai comuni con popolazione sino a ventimila abitanti, la cui spesa corrente *pro capite* per l'anno 1980 sia inferiore a quella determinata ai sensi dell'articolo 11-*bis*.

Ai fini di cui al comma precedente, dalla spesa corrente desunta dal certificato finanziario allegato al bilancio 1980 sono detratte:

1) per i comuni aventi spese consortili, le quote consortili previste nel titolo terzo dell'entrata del bilancio 1980, previa comunicazione del loro ammontare al Ministero dell'interno da farsi, a pena di decadenza, entro il termine perentorio del 31 gennaio 1982, con attestazione a firma del sindaco e del segretario;

2) per i comuni terremotati, il trenta per cento della spesa corrente;

3) per i comuni del Mezzogiorno non terremotati e per i comuni interamente montani con popolazione fino a cinquemila abitanti, il dieci per cento della spesa corrente.

Le erogazioni a carico del fondo devono essere contenute entro i limiti dell'ammontare del fondo medesimo, la cui ripartizione a favore dei comuni aventi diritto viene fatta ad iniziare da quelli che si trovano più lontani rispetto alla spesa corrente *pro capite* come sopra determinata, previa detrazione delle somme attribuite a titolo perequativo a ciascun comune nel 1981, ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153.

Ad avvenuta comunicazione degli importi spettanti, i comuni effettuano le conseguenti variazioni di bilancio, in eccedenza ai limiti fissati all'articolo 4-*bis*.

I comuni devono utilizzare le somme assegnate prioritariamente per l'attivazione di nuovi servizi o per il potenziamento dei servizi esistenti.

Il Ministero dell'interno provvede a comunicare la ripartizione entro il 30 giugno 1982 ».

All'articolo 13,

nel primo comma, le parole: « dell'importo dell'avanzo di amministrazione risultante al 31 dicembre 1981 » sono sostituite dalle seguenti: « del sessanta per cento dell'avanzo di gestione della competenza 1981 »;

il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Gli avanzi di gestione 1981 devono essere notificati al Ministero dell'interno entro il 31 maggio 1982 »;

il terzo comma è soppresso;

il quarto, quinto e sesto comma sono sostituiti dai seguenti:

« Le province e i comuni con popolazione superiore a ottomila abitanti sono tenuti a trasmettere i propri conti consuntivi alla Corte dei conti entro trenta giorni dall'avvenuto esame degli stessi da parte degli organi regionali di controllo. Essi sono tenuti altresì a trasmettere alla Corte le relazioni dei revisori nominati dal consiglio comunale e ogni altro documento e informazione che questa richieda.

Entro il 31 luglio la Corte, in apposita sezione, comunica ai Presidenti delle Camere l'elenco dei conti consuntivi pervenuti, il piano delle rilevazioni che si propone di compiere e i criteri ai quali intende attenersi nell'esame dei conti medesimi. In ogni caso la Corte esamina la gestione finanziaria degli enti che hanno registrato il maggior aumento della spesa negli ultimi tre anni e la cui spesa *pro capite* è superiore alla media. La Corte può chiedere dati ed elementi di informazione ai competenti Ministeri.

La Corte riferisce annualmente al Parlamento, entro il 31 maggio, i risultati dell'esame compiuto sulla gestione finanziaria e sul buon andamento dell'azione amministrativa degli enti.

Al fine di costituire la sezione prevista al quarto comma, le dotazioni organiche del personale di magistratura relative alle qua-

lifiche inferiori a presidente di sezione, rese cumulative in un'unica dotazione organica, sono aumentate di venti unità. La dotazione organica per la qualifica di presidente di sezione è aumentata di una unità. I posti di consigliere non riservati ai primi referendari della Corte dei conti restano fissati nella metà dei consiglieri di cui alla dotazione organica prevista dalla tabella B allegata alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345 ».

All'articolo 14,

il primo comma è sostituito dal seguente:

« Il sessanta per cento degli interessi attivi maturati al 31 dicembre 1981 sulle giacenze nelle contabilità speciali intestate ai comuni e alle province ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 1980, n. 299, e dell'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, sono versati ad appositi conti correnti denominati rispettivamente "Ministero dell'interno-Fondo perequativo dei bilanci comunali per l'anno 1982" e "Ministero dell'interno-Fondo perequativo dei bilanci provinciali per l'anno 1982" »;

al secondo comma, le parole: « sul conto corrente » sono sostituite dalle seguenti: « sui conti correnti »;

al terzo comma, le parole: « Al predetto conto corrente » sono sostituite dalle seguenti: « Ai predetti conti correnti » e le parole: « del primo e secondo comma » sono sostituite dalle seguenti: « del primo comma »;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Le somme relative al pagamento degli interessi vincolati a norma del primo comma sono progressivamente rimborsate ai comuni e alle province aventi diritto mediante la utilizzazione degli introiti di cui al comma precedente ».

All'articolo 15, nel primo comma, le parole: « del conto corrente » sono sostituite dalle seguenti: « dei conti correnti » e sono aggiunte, in fine, le parole: « e tra le province ».

All'articolo 16,

nel primo comma, è soppresso l'ultimo periodo;

il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Il prezzo di alienazione o di concessione in diritto di superficie delle aree e dei fabbricati, di cui al comma precedente, deve essere determinato in misura tale da coprire le spese di acquisto, gli oneri finanziari, gli oneri per le opere di urbanizzazione eseguite o da eseguire, ad eccezione di quelli che la legislazione vigente pone a carico delle amministrazioni comunali ».

Articolo 17,

il quarto comma è sostituito dal seguente:

« Le deliberazioni istitutive della addizionale sono immediatamente esecutive. Esse devono essere adottate e comunicate all'impresa distributrice dell'energia elettrica entro il 31 marzo 1982. Le deliberazioni comunicate entro il 1° febbraio 1982 hanno effetto sui consumi verificatisi dal 1° gennaio 1982 e quelle comunicate successivamente si applicano ai consumi verificatisi dal 1° aprile 1982 »;

l'ultimo comma è soppresso.

All'articolo 18,

nel quarto comma, alla lettera a) le parole: « 400 metri quadrati » sono sostituite dalle seguenti: « 200 metri quadrati » e alla lettera b) le parole: « superiore a 400 » sono sostituite dalle seguenti: « superiore a 200 »;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Gli aumenti di cui ai commi precedenti, relativi alle tasse il cui termine ultimo di pagamento scade nel periodo dal 31 dicembre 1981 al 31 gennaio 1982, possono essere versati senza applicazione di sanzioni entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

All'articolo 19, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Le addizionali di cui al primo comma, dovute nel periodo dal 1° al 31 gennaio 1982, possono essere versate dai contribuenti senza applicazione di sanzioni entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

All'articolo 20,

il primo comma è sostituito dal seguente:

« Per l'anno 1982 i comuni singoli o consorziati devono deliberare, entro il 31 marzo 1982, aumenti della tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani interni in misura tale che il gettito complessivo del tributo sia pari al costo del relativo servizio per lo stesso anno. Gli aumenti delle tariffe in vigore per l'anno 1981 non possono essere inferiori al sedici per cento od alla minore entità sufficiente al raggiungimento del detto pareggio. Gli aumenti medesimi non possono comunque eccedere la misura del cinquanta per cento. Qualora essa non sia sufficiente ad assicurare la copertura del cinquanta per cento del costo complessivo, deve essere maggiorata in modo da realizzare tale obiettivo »;

al terzo comma, le parole: « almeno il cinquanta per cento » sono sostituite dalle seguenti: « almeno il trenta per cento ».

All'articolo 22, è aggiunto il seguente comma:

« In ogni caso le entrate di competenza per l'imposta comunale sull'incremento di

valore degli immobili devono essere previste con un incremento pari al sedici per cento rispetto alle entrate definitivamente previste nel 1981. Qualora alla fine dell'esercizio gli accertamenti per la suddetta imposta risultino inferiori alle previsioni e la differenza non sia compensata da maggiori accertamenti di altri tributi, essa è corrisposta dallo Stato. Ove gli accertamenti risultino superiori alle previsioni, l'intera maggiore entrata viene portata in riduzione dei trasferimenti statali previsti dal presente decreto ».

L'articolo 23 è sostituito dal seguente:

« Ai fini del finanziamento della costruzione e ampliamento delle ferrovie metropolitane per l'esercizio 1982, anche in deroga alle vigenti disposizioni, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui ai comuni di Milano, Torino, Roma, Genova e Napoli per un importo complessivo di 65 miliardi di lire, attingendo al fondo di cui all'articolo 11.

Con successivo provvedimento:

a) saranno attribuiti agli stessi comuni, e ripartiti con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, finanziamenti a fondo perduto per un ulteriore importo complessivo di 65 miliardi di lire;

b) sarà stabilito che a valere dal 1° gennaio 1983 i comuni di Milano, Genova, Torino e Roma applicheranno addizionali straordinarie sui propri tributi locali in misura tale da consentire un gettito annuo pari al contributo a fondo perduto dello Stato ».

All'articolo 24, è aggiunto il seguente comma:

« In deroga a quanto disposto dal secondo e dal terzo comma dell'articolo 17-bis della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni e integrazioni, le regioni e gli enti gestori del servizio possono adottare i provvedimenti di competenza per l'anno 1982, rispettivamente, entro il 30 giugno ed il 30 settembre dello stesso anno ».

All'articolo 25,

nel primo comma, le parole: « sono aumentati di dieci volte » sono sostituite dalle seguenti: « sono aumentati di nove volte »;

al secondo comma, nel capoverso, le parole: « in lire 1.000 » sono sostituite dalle seguenti: « in lire 500 ».

Dopo l'articolo 25 è aggiunto il seguente:

« Art. 25-bis. — Le disposizioni di cui agli articoli 17, 19, 20 e 22 non si applicano per i comuni disastri per effetto del sisma del novembre 1980, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 aprile 1981.

Per i comuni indicati nel comma precedente le disposizioni di cui agli articoli 3, 24, primo comma, e 25 non si applicano limitatamente all'anno 1982.

Per i comuni gravemente danneggiati dal sisma del novembre 1980, individuati dall'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 maggio 1981, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20 e, limitatamente all'anno 1982, quelle di cui agli articoli 3, 24, primo comma, e 25 ».

All'articolo 26, il primo comma è soppresso.

All'articolo 27, nel secondo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: « L'importo di cui alla lettera a) del comma precedente è finanziato mediante corrispondenti riduzioni da apportare, per le regioni a statuto ordinario, in sede di erogazione delle somme loro spettanti ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e, per le regioni a statuto speciale, in sede di erogazione delle somme loro spettanti ai sensi dell'articolo 9 della stessa legge ».

Dopo l'articolo 27 sono aggiunti i seguenti:

« Art. 27-bis. — Per i contributi erogati dalle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, dalle regioni, dalle province, dai comuni nonché dai loro consorzi e associazioni e dalle comunità montane a favore di aziende esercenti i pub-

blici servizi di trasporto di cui alla legge 10 aprile 1981, n. 151, per la copertura dei relativi disavanzi non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 28, secondo comma, e 29, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

Art. 27-ter. — In attesa dell'emanazione della normativa regionale di attuazione dell'articolo 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151, concernente i principi e le procedure per la determinazione dei contributi per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge medesima, le regioni sono autorizzate ad erogare, con atto della giunta regionale, accenti bimestrali a favore delle aziende di trasporto pubbliche e private che esercitano i servizi sopramenzionati.

Detti accenti sono determinati in ragione di un importo comunque non superiore ad un sesto delle integrazioni di bilancio e contributi di gestione disposti dai comuni e dalle province per l'esercizio 1981, nonchè delle erogazioni regionali corrisposte allo stesso titolo per l'anno 1981.

Le erogazioni di cui ai commi precedenti non vengono computate agli effetti di quanto previsto dall'articolo 26.

Art. 27-quater. — Il terzo comma dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, è sostituito dal seguente:

” Per il 1983 e per gli anni successivi la variazione del fondo sarà determinata, con apposita norma da inserire nella legge finanziaria, anche in relazione all'incremento della componente prezzi nella variazione del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato, verificatosi nell'anno precedente e risultante nella relazione generale sulla situazione economica del Paese”.

È soppresso il quarto comma dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151.

Art. 27-quinquies. — Per le aziende appartenenti alle categorie individuate ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, il contributo degli enti proprietari relativo alla perdita di gestione prevista per l'anno 1982 è deter-

minato sulla base della perdita presunta dell'esercizio 1981, tenendo conto dei provvedimenti programmati per l'anno 1981 per il graduale riequilibrio dei bilanci aziendali, modificati, ove occorra, in relazione ai valori monetari.

A fronte del contributo di cui al comma precedente, gli enti proprietari sono autorizzati ad assumere un mutuo, a norma dell'articolo 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

Art. 27-*sexies*. — Nella determinazione delle tariffe degli acquedotti degli enti locali, gestiti in economia o mediante azienda speciale, si deve tener conto dei costi previsti nei bilanci regolarmente approvati dai rispettivi consigli e dall'organo regionale di controllo.

I comitati provinciali prezzi sono tenuti a pronunciarsi sulle domande di revisione delle tariffe entro trenta giorni dal ricevimento.

Decorso il termine suindicato senza che il comitato provinciale prezzi si sia pronunciato, la revisione stessa si intende accordata nella misura richiesta. La procedura sopra fissata si applica per le revisioni tariffarie che non superano il limite del venti per cento ed è estesa agli acquedotti in concessione privata.

Art. 27-*septies*. — Le aziende in pareggio delle regioni, delle province, dei comuni, singole o consorziate, anche aventi autonoma personalità giuridica, istituite per la gestione dei servizi di pubblica utilità, possono contrarre, previa formale deliberazione dei suddetti enti territoriali o loro consorzi e subordinatamente alle prescritte autorizzazioni, prestiti obbligazionari con garanzia reale sul patrimonio loro assegnato.

Art. 27-*octies*. — L'espressione " successive variazioni esecutive a norma di legge ", di cui ai commi primo e quarto dell'articolo 18 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, deve intendersi comprensiva di tutte le variazioni apportate ai bilanci di previsione delle

aziende, consorzi e servizi di trasporto, e recepite nei bilanci consuntivi degli enti proprietari approvati dai competenti organi regionali di controllo.

Gli enti locali interessati sono autorizzati, in via eccezionale e limitatamente alle voci concernenti i contributi e le perdite dei servizi di trasporto pubblico, ad apportare le relative variazioni del certificato finanziario allegato al bilancio 1981 entro il termine perentorio del 30 aprile 1982.

Art. 27-*nonies*. — A partire dall'esercizio 1982, il conto consuntivo delle aziende pubbliche locali è sottoposto all'esame di un collegio di revisori dei conti nominato dal consiglio dell'ente locale e composto di tre membri scelti fra gli iscritti agli ordini professionali provinciali dei dottori commercialisti e ragionieri e tra persone di comprovata esperienza tecnico-amministrativa.

Il collegio elegge nel proprio seno un presidente.

I revisori dei conti possono essere invitati alle sedute della commissione amministratrice dell'azienda senza diritto di voto.

Al collegio dei revisori spetta di vigilare sulla regolarità contabile ed in generale sulla gestione economico-finanziaria dell'azienda, nonché di attestare la corrispondenza del rendiconto alle risultanze delle scritture contabili, redigendo apposita relazione nella quale siano evidenziate le corrette valutazioni di bilancio ed in particolare degli ammortamenti, accantonamenti, ratei e risconti.

Nelle aziende pubbliche locali con almeno cento dipendenti o con un volume di ricavi superiore a 5 miliardi di lire, il collegio, affiancato da tre esperti del settore, o da certificatori o da una società di certificazione, scelti dall'ente proprietario, oltre ad esercitare le funzioni di cui ai commi precedenti, ogni triennio redige una relazione per il consiglio dell'ente locale, in cui sono quantificati in termini economici i dati della gestione aziendale e le possibili soglie ottimali di rendimento, in riferimento a parametri nazionali elaborati dalle associazioni nazionali di categoria ».

All'articolo 34, nel primo comma, le parole: « lire 40.000, con un aumento di lire 10.000 per ogni miliardo di capitale in più » sono sostituite dalle seguenti: « lire 40.000; società con capitale sociale deliberato da oltre 1 miliardo a 10 miliardi: lire 50.000, con un aumento di lire 10.000 per ogni 10 miliardi di capitale in più, o frazione di 10 miliardi ».

All'articolo 36 è aggiunto il seguente comma:

« Il predetto importo è parzialmente destinato alle spese di gestione delle comunità montane da parte del Ministero del bilancio e della programmazione economica mediante assegnazione a ciascuna comunità montana dell'importo di lire trenta milioni, oltre a lire 1.000 per abitante residente nel territorio montano della comunità ».

Dopo l'articolo 36 sono aggiunti i seguenti:

« Art. 36-bis. — Ai comuni terremotati della Basilicata e della Campania dichiarati disastri non si applica il divieto di contrarre mutui di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421, qualora gli eventi sismici abbiano provocato la distruzione totale o parziale degli atti contabili.

In deroga a quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 24 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, la quarta trimestralità dei trasferimenti statali per l'anno 1981 spettanti ai comuni di cui al primo comma può essere erogata anche in pendenza della deliberazione del conto consuntivo 1979.

Il Ministro dell'interno è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, all'emanazione delle norme occorrenti per la presentazione dei rendiconti sostitutivi.

Art. 36-ter. — Agli effetti delle disposizioni di cui agli articoli 5, 5-bis e 12 del presente decreto sono considerati terremotati i comuni della Sicilia individuati con i decreti del Presidente della Repubblica 5 giu-

gno 1968, n. 963, e 7 febbraio 1969, n. 210, e con l'articolo 15 del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 289, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1971, n. 491, e con l'articolo 11-ter del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 1973, n. 94, i comuni colpiti dal terremoto del 1979 di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 ottobre 1979, nonchè i comuni del Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del 1976 ed i comuni della Basilicata, della Campania e della Puglia colpiti dal terremoto del novembre 1980.

Art. 36-*quater*. — Ai componenti la commissione istituita dal Ministero dell'interno per la rilevazione del livello dei pubblici servizi locali e per la ricerca dei parametri obiettivi per la distribuzione delle risorse, di cui all'articolo 39 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, compete il trattamento economico attribuito ai componenti la commissione centrale per la finanza locale. L'onere grava sul fondo di cui allo stesso articolo 39.

Art. 36-*quinquies*. — Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 21, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421, in sede di prima applicazione dell'istituto della perenzione amministrativa, per anno in cui l'impegno si è perfezionato va inteso l'esercizio finanziario in cui, ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 1980, n. 299, è stata operata la verifica straordinaria dei residui.

Art. 36-*sexies*. — Per i comuni e le province che hanno in corso, congiuntamente alla formazione del conto consuntivo 1980, la revisione straordinaria dei residui attivi e passivi prescritta dall'articolo 29 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito in legge, con modificazioni, dalla leg-

ge 7 luglio 1980, n. 299, il divieto alla contrazione di nuovi mutui stabilito dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421, rimane sospeso fino al 31 ottobre 1982. Il termine previsto dal quinto comma del medesimo articolo 29 è parimenti prorogato al 31 ottobre 1982.

Art. 36-septies. — I comuni del Mezzogiorno hanno diritto alle agevolazioni che sono previste, nel presente decreto, per i comuni la cui spesa corrente *pro capite* è inferiore alla media nazionale calcolata ai sensi dell'articolo 11-bis, salvo per quanto riguarda la destinazione degli avanzi di amministrazione.

Art. 36-octies. — Il tasso di interesse per il calcolo delle annualità di contributo sulla spesa di costruzione dei serbatoi artificiali di cui agli articoli 73 e seguenti del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, deve essere uguale al saggio ufficiale di sconto vigente alla data di concessione del contributo, aumentato di non più di un punto.

Per i contributi già concessi a partire dal 1° gennaio 1980 è ammessa la riliquidazione delle annualità di contributo al tasso di interesse fissato dal precedente comma ».

All'articolo 37, il secondo comma è sostituito dai seguenti:

« All'onere derivante dall'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 13, valutato in lire 600 milioni per il 1982, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "semplificazione dei controlli da parte della Corte dei conti" ».

All'ulteriore onere derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 28 del presente decreto, nonchè con un'aliquota delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 787, recante disposizioni fiscali urgenti ».

Decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 358 del 31 dicembre 1981.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Disposizioni in materia di finanza locale

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di non paralizzare l'attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1982;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Il bilancio di previsione dei comuni e delle province per l'anno 1982 deve essere deliberato in pareggio entro il 31 marzo 1982.

La relativa deliberazione, corredata dal bilancio e dal certificato di cui al successivo articolo 6 viene trasmessa dal segretario dell'ente all'organo regionale di controllo entro i dieci giorni successivi alla adozione.

Il controllo dei bilanci da parte degli organi regionali avviene con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.

Per l'integrale applicazione delle disposizioni previste nel presente decreto, in sede di esame dei bilanci gli organi regionali di controllo sono tenuti — tra l'altro — ad accertare, sulla base di idonei elementi forniti dagli enti, l'inclusione, tra le previsioni, di adeguati stanziamenti di entrata.

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

Identico.

Identico.

Soppresso.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 2.

I comuni e le province in applicazione delle norme del presente decreto — intese nel loro complesso a garantire la possibilità di un finanziamento complessivo delle spese correnti pari a quello del 1981 incrementato mediamente del 16 per cento — sono tenuti ad assicurare che le entrate dei primi tre titoli del bilancio 1982 siano previste tenendo conto, oltre che dei trasferimenti erariali e di quelli regionali, degli accertamenti eseguiti nel 1981 per le entrate proprie, della naturale espansione del gettito delle entrate stesse, del recupero di aree di evasione e dei provvedimenti fiscali, tariffari e contributivi, in misura sufficiente a finanziare le spese correnti e quelle relative alle quote di rimborso dei prestiti.

La deliberazione del bilancio dà atto specificamente dell'applicazione delle norme sulle entrate correnti dell'ente; con appositi allegati viene fornita la dimostrazione della quantificazione degli stanziamenti.

Art. 3.

Per i servizi pubblici a domanda individuale i comuni e le province sono tenuti a richiedere la contribuzione degli utenti, anche a carattere non generalizzato. I proventi relativi debbono coprire, nel complesso, almeno il 25 per cento di tutte le spese di gestione ed in ogni caso debbono essere aumentati rispetto a quelli accertati per il 1981 di una aliquota non inferiore al 16 per cento.

Per gli enti che si avvalgono delle disposizioni di cui al successivo articolo 10 la percentuale del 25 per cento di cui al primo comma è elevata al 30 per cento.

Per i comuni interamente montani e per i comuni del Mezzogiorno, fermo restando l'incremento minimo del 16 per cento, le percentuali di cui al primo e al secondo comma sono ridotte rispettivamente al 20 e al 25 per cento.

Fanno eccezione i servizi gratuiti per legge, quelli per i quali le vigenti norme già prevedono la corresponsione di diritti o di prezzi amministrati e i servizi di trasporto.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Art. 2.

Identico.

La deliberazione del bilancio dà atto specificamente dell'applicazione delle norme sulle entrate correnti dell'ente. La dimostrazione della quantificazione delle entrate viene fornita con il certificato di cui al quarto comma dell'articolo 6.

Art. 3.

Per i servizi pubblici a domanda individuale, le province, i comuni, i loro consorzi e le comunità montane sono tenuti a richiedere la contribuzione degli utenti, anche a carattere non generalizzato.

In attesa di un'organica disciplina della materia, gli enti, con la deliberazione del bilancio ed in ogni caso non oltre il 31 marzo 1982, procedono alla revisione generale delle tariffe e dei contributi vigenti ed alla loro istituzione per i servizi erogati a titolo gratuito o di nuova istituzione.

Per i servizi per i quali viene già corrisposta una contribuzione, i proventi relativi, da prevedere nel bilancio, nel loro complesso, debbono essere incrementati di una aliquota non inferiore al venti per cento.

Per i servizi già erogati a titolo gratuito e per quelli di nuova istituzione, i proventi relativi, da prevedere nel bilancio, nel loro rispettivo complesso, debbono essere non inferiori al venti per cento delle entrate della categoria prima del titolo terzo — entrate extra tributarie — del bilancio, escluse quelle derivanti dai servizi di carattere produttivo.

Per i comuni del Mezzogiorno e per quelli interamente montani con popolazione al di sotto dei cinquemila abitanti le predette aliquote percentuali sono ridotte al sedici per cento.

Nel certificato finanziario di cui all'articolo 6 sono evidenziate notizie sui costi dei servizi e sui relativi proventi.

Fanno eccezione i servizi gratuiti per legge, i servizi finalizzati all'inserimento sociale dei portatori di *handicaps*, quelli per i quali le vigenti norme prevedono la corresponsione di tasse, di diritti o di prezzi amministrati ed i servizi di trasporto pubblico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 4.

Le regioni entro il 31 gennaio 1982 sono tenute a comunicare a ciascun comune ed a ciascuna provincia l'importo spettante per le spese attinenti alle funzioni già esercitate dalle regioni ed attribuite ai comuni ed alle province dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

In mancanza della comunicazione, i comuni e le province sono autorizzati a prevedere importi corrispondenti a quelli ricevuti in assegnazione per il 1981, maggiorati del 16 per cento.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Art. 4.

Identico.

Art. 4-bis.

Il complesso delle spese correnti per l'anno finanziario 1982 dei comuni, delle province e dei loro consorzi, escluse quelle di cui al comma seguente, non può subire un incremento superiore al sedici per cento delle spese impegnate nel 1981.

Agli effetti del primo comma non si tiene conto delle spese *una tantum*, delle perdite e dei contributi per i servizi di trasporto pubblico, degli interessi passivi sui mutui, delle spese interamente finanziate con entrate a destinazione vincolata, ivi comprese quelle sanitarie, degli ammortamenti e delle spese figurative che vengono iscritte in bilancio secondo le vigenti disposizioni e di quelle recate dal presente decreto.

Gli enti locali, la cui spesa corrente *pro capite* per il 1980 è inferiore alla media nazionale determinata ai sensi dell'articolo 11-bis e che presentano il bilancio con un'eccedenza di entrata, possono utilizzare tale eccedenza per investimenti o per ulteriori spese correnti.

Per le spese di personale gli impegni dell'anno 1981 sono rivalutati dell'importo necessario per rapportare su base annua la spesa per il nuovo personale assunto nel corso del 1981.

Le spese relative ai servizi di carattere produttivo, gestiti in economia dai comuni, dalle province e dai loro consorzi, concernenti l'acquisto di beni destinati ad essere riceduti direttamente o previa trasformazione, sono iscritte in appositi capitoli del bilancio 1982 nella misura corrispondente ai prevedibili fabbisogni di gestione, anche oltre i limiti di cui al presente articolo.

L'eventuale maggiore importo della previsione di spesa, rispetto ai richiamati limiti di cui al presente articolo, deve trovare totale compensazione nell'aumento delle previsioni iscritte, per il corrispondente servizio, nella parte entrate del bilancio 1982. Tale norma deve essere osservata anche per eventuali variazioni che si rendano necessarie in corso di esercizio.

Le spese per l'acquisto di beni e servizi, e per trasferimenti, per la gestione degli impianti di depurazione delle acque possono essere pre-

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 5.

Per l'anno 1982 ai comuni e alle province è corrisposto un contributo pari:

a) all'ammontare delle somme attribuite per l'anno 1981 in applicazione degli articoli 23 e 25 — per la parte destinata dagli enti a spese di personale e di acquisto di beni e servizi — del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito con modificazioni in legge 23 aprile 1981, n. 153, al netto delle somme relative ad interessi passivi, a perdite e contributi per servizi di trasporto ed a quote di restituzione di prestiti, rispettivamente indicate alle lettere d.2, d.3, d.4 ed E del certificato redatto ai sensi del decreto interministeriale 28 aprile 1981 emanato in attuazione dell'articolo 24 del predetto decreto-legge, incrementate del 14 per cento;

b) all'ammontare delle rate di ammortamento dei mutui in corso di ammortamento e dei mutui che entreranno in ammortamento nel corso del 1982 in virtù di contratti perfezionati nell'anno precedente, con esclusione degli oneri per cui lo Stato non è tenuto ad assicurare il finanziamento ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito con modificazioni in legge 23 aprile 1981, n. 153.

I comuni e le province sono tenuti a trasmettere entro il 28 febbraio 1982 ai Ministeri dell'interno e del tesoro un attestato, a firma del legale rappresentante dell'ente e del segretario, dal quale risulti l'ammontare delle rate di ammortamento dei mutui dovute per l'anno 1982 distintamente alla Cassa depositi e prestiti e agli altri istituti mutuanti con separata indicazione dell'onere relativo ai mutui che entreranno in ammortamento nel corso dell'anno 1982 nonchè l'ammontare complessivo delle spese di personale e per acquisto di beni e servizi finanziato col trasferimento perequativo assegnato nel 1981 ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito con modificazioni in legge 23 aprile 1981, n. 153.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

viste nella misura corrispondente ai prevedibili fabbisogni di gestione anche oltre i limiti di cui al presente articolo. Sui relativi capitoli non possono essere disposti storni di fondi per l'aumento di altri capitoli di spesa.

La quota parte degli stanziamenti, di cui al comma precedente, non impegnata alla fine dell'esercizio, è portata in detrazione dei trasferimenti statali erogati nell'esercizio 1983.

Art. 5.

Identico:

a) all'ammontare delle somme attribuite per l'anno 1981 in applicazione degli articoli 23 e 25 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito con modificazioni in legge 23 aprile 1981, n. 153, al netto delle somme relative ad interessi passivi, a perdite e contributi per servizi di trasporto ed a quote di restituzione di prestiti, rispettivamente indicate alle lettere d.2, d.3, d.4 ed E del certificato redatto ai sensi del decreto interministeriale 28 aprile 1981 emanato in attuazione dell'articolo 24 del predetto decreto-legge incrementate del quindici per cento per i comuni terremotati di cui all'articolo 36-ter, per i comuni e le province del Mezzogiorno, per i comuni totalmente montani con popolazione inferiore a cinquemila abitanti e per i comuni e le province la cui spesa corrente *pro capite* nel 1980, determinata ai sensi dell'articolo 11-bis, è inferiore alla media nazionale. L'incremento è del tredici per cento per gli altri comuni e province.

b) *identica.*

I comuni e le province sono tenuti a trasmettere entro il 28 febbraio 1982 ai Ministeri dell'interno e del tesoro un attestato, a firma del legale rappresentante dell'ente e del segretario, dal quale risulti l'ammontare delle rate di ammortamento dei mutui dovute per l'anno 1982 distintamente alla Cassa depositi e prestiti e agli altri istituti mutuanti con separata indicazione dell'onere relativo ai mutui che entreranno in ammortamento nel corso dell'anno 1982.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

L'attestato di cui al comma precedente dovrà, inoltre, indicare per ogni singolo contratto di mutuo stipulato nell'anno 1981 con istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti:

a) l'istituto mutuante, l'ammontare dell'operazione, la durata dell'ammortamento, il tasso di interesse e la natura delle spese finanziate con l'operazione di mutuo;

b) l'ammontare della rata di ammortamento per l'anno 1982 con separata indicazione della quota interessi e della quota capitale;

c) l'onere da finanziare nel 1982 con i trasferimenti statali in applicazione di quanto disposto dall'articolo 11 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito con modificazioni in legge 23 aprile 1981, n. 153.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Identico.

Art. 5-bis.

Gli enti locali che non riescono a pareggiare il proprio bilancio con l'apporto delle entrate previste all'articolo 5 possono iscrivere nel bilancio di previsione 1982 un contributo integrativo dello Stato non superiore al trasferimento richiesto a pareggio del bilancio 1981, a condizione che:

- a) istituiscano per l'anno 1982 l'addizionale per il consumo dell'energia elettrica per entrambe le categorie previste dall'articolo 17, esclusi i comuni terremotati;
- b) applichino le disposizioni di cui all'articolo 7.

L'erogazione del contributo integrativo è disposta a consuntivo, previo invio al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 30 aprile 1983, di una dichiarazione attestante le nuove e maggiori entrate accertate o comunque riscosse nel corso del 1982, nonchè notizie sulle entrate in generale, firmate dal legale rappresentante dell'ente e dal segretario, conforme al modello che sarà approvato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle province d'Italia.

Qualora gli enti locali non siano in grado di finanziare gli oneri di cui al secondo comma dell'articolo 11 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, con le quote dell'avanzo di amministrazione rimaste nella loro disponibilità ai sensi del secondo comma dell'articolo 7 del presente decreto, possono chiedere, per la quota non coperta, una ulteriore integrazione statale.

Gli enti di cui al comma precedente non possono deliberare l'assunzione di mutui con istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti, da quelli gestiti dalla direzione generale degli istituti di pre-

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 6.

Alla corresponsione dei trasferimenti di cui al precedente articolo 5 provvede il Ministero dell'interno in quattro rate entro il 20 gennaio, il 20 aprile, il 20 luglio ed il 20 ottobre 1982.

L'importo della prima rata viene corrisposto, a titolo di acconto salvo conguaglio, in misura uguale alla quarta trimestralità spettante per il 1981.

Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, nonché quelle di cui al sesto e settimo comma dell'articolo 23 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito con modificazioni nella legge 7 luglio 1980, n. 299.

L'erogazione della quarta rata resta subordinata all'inoltro ai Ministeri dell'interno e del tesoro entro il 31 maggio 1982 di un'apposita certificazione, firmata dal legale rappresentante dell'ente e dal segretario, le cui modalità sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle province d'Italia, entro il 31 gennaio 1982.

Art. 7.

I comuni e le province possono impiegare l'avanzo di amministrazione risultante dall'ultimo conto consuntivo deliberato, per l'intero

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

videnza del Ministero del tesoro e dall'Istituto di credito sportivo senza la preventiva autorizzazione del Ministero del tesoro.

Art. 6.

Alla corresponsione dei contributi di cui all'articolo 5 provvede il Ministero dell'interno in quattro rate entro il 20 gennaio, il 20 aprile, il 20 luglio ed il 20 ottobre 1982.

Identico.

Identico.

L'erogazione della quarta rata resta subordinata all'inoltro ai Ministeri dell'interno e del tesoro entro il 31 maggio 1982 di un'apposita certificazione firmata dal legale rappresentante dell'ente e dal segretario, le cui modalità sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle province d'Italia, entro il 10 marzo 1982.

Il certificato è allegato al bilancio e trasmesso con questo al competente organo regionale di controllo, il quale attesta in calce al certificato stesso il favorevole esito del controllo effettuato sul bilancio e lo inoltra, entro dieci giorni dall'avvenuto esame e comunque non oltre il 31 maggio, con le modalità stabilite nel decreto ministeriale di cui al comma precedente, ai Ministeri dell'interno e del tesoro e alla regione e ne restituisce un esemplare all'ente.

Art. 6-bis.

È confermata per l'anno 1982 l'autorizzazione a concedere le assegnazioni previste dal secondo comma dell'articolo 10-bis del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43.

Art. 7.

I comuni e le province la cui spesa corrente *pro capite* nel 1980, determinata ai sensi dell'articolo 11-bis, è inferiore alla media nazionale e

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

ammontare o per la quota non utilizzata nell'esercizio 1981, esclusivamente per il finanziamento delle spese correnti relative all'esercizio 1982.

La facoltà di cui al precedente comma può essere esercitata anche con riferimento all'avanzo di amministrazione risultante dal conto consuntivo dell'esercizio 1981, qualora il conto stesso venga deliberato entro l'anno 1982.

In deroga a quanto previsto dai precedenti commi l'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di investimenti, di residui passivi perenti da riscrivere in bilancio, nonché di eventuali passività relative ad esercizi pregressi è consentita solo successivamente al 31 ottobre e dopo adozione di apposita deliberazione di assestamento del bilancio con la quale, tra l'altro, si dia atto della sussistenza del requisito del pareggio per la competenza previa verifica e conseguente conferma o rettifica delle previsioni di cui al secondo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421.

Art. 8.

Per l'anno 1982 i comuni e le province non possono prevedere tra le spese correnti le spese di cui al secondo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421, a meno che non dipendano da disposizioni di legge o da sentenze.

Le entrate previste nei primi tre titoli del bilancio, ancorchè non originate da cause permanenti, devono essere utilizzate per il finanziamento delle spese correnti, salvo quanto previsto all'ultimo comma.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche alle maggiori e alle nuove entrate accertate successivamente alla deliberazione del bilancio di previsione.

L'iscrizione in bilancio di spese *una tantum* e l'utilizzazione per altre finalità delle entrate di cui al secondo e terzo comma sono ammesse solo successivamente al 31 ottobre e previa adozione della deliberazione di cui al terzo comma dell'articolo 7 del presente decreto.

Qualora nel corso dell'esercizio dovesse presentarsi la necessità di effettuare spese *una tantum* che non possono prorogarsi senza detrimento del pubblico servizio, è ammessa l'iscrizione in bilancio delle spese stesse con utilizzazione del fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

che non chiedono il contributo integrativo di cui all'articolo 5-bis possono utilizzare il cinquanta per cento dell'avanzo d'amministrazione risultante dall'ultimo conto consuntivo deliberato, per l'intero ammontare o per la quota non utilizzata nell'esercizio 1981, per l'ulteriore espansione delle spese correnti oltre i limiti fissati nell'articolo 4-bis. Gli enti con spesa corrente *pro capite* superiore alla media nazionale possono utilizzare l'avanzo esclusivamente per il finanziamento di investimenti, di residui passivi perenti reclamati dai creditori e di eventuali passività relative ad esercizi pregressi.

I comuni e le province che chiedono il contributo integrativo di cui all'articolo 5-bis debbono utilizzare l'avanzo di cui al comma precedente, al netto dell'ammontare dei residui dichiarati perenti, esclusivamente per il finanziamento di eventuali passività relative ad esercizi pregressi e per il finanziamento di spese correnti nei limiti di cui all'articolo 4-bis, per l'ottantacinque per cento se la loro spesa corrente *pro capite* è superiore alla media nazionale ovvero per il sessantacinque per cento se la spesa corrente *pro capite* è inferiore a detta media.

La quota parte dei residui dichiarati perenti non pagata nel corso del 1982 è portata in detrazione del contributo integrativo dello Stato.

Gli enti locali di cui al secondo comma debbono destinare il settanta per cento delle entrate *una tantum*, al netto di quelle dovute per legge o a seguito di sentenza, a copertura delle spese correnti, entro i limiti fissati dall'articolo 4-bis.

Art. 8.

I comuni e le province la cui spesa corrente *pro capite* nel 1980, determinata ai sensi dell'articolo 11-bis, è inferiore alla media nazionale e che non chiedono il contributo integrativo di cui all'articolo 5-bis possono utilizzare il cinquanta per cento delle nuove o maggiori entrate accertate nell'esercizio per l'ulteriore espansione delle spese correnti oltre i limiti fissati nell'articolo 4-bis. Gli enti con spesa corrente *pro capite* superiore alla media nazionale che non chiedono il contributo integrativo debbono utilizzare le nuove o maggiori entrate esclusivamente per il finanziamento di investimenti.

I comuni e le province che chiedono il contributo integrativo di cui all'articolo 5-bis debbono utilizzare le nuove o maggiori entrate per il sessanta per cento a riduzione del contributo stesso. L'ulteriore quaranta per cento deve essere destinato esclusivamente ad investimenti o a spese *una tantum* relative ad interventi sul patrimonio immobiliare.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Le relative deliberazioni sono sottoposte al controllo di merito dei comitati regionali di controllo con le modalità di cui alla legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Art. 9.

Nell'anno 1982 i comuni e le province possono effettuare pagamenti per spese correnti per un ammontare non superiore ai pagamenti in conto competenza e in conto residui effettuati nell'esercizio finanziario 1981 incrementati fino ad un massimo del 16 per cento.

Qualora le disponibilità liquide dell'ente e le entrate riscosse nell'anno 1982 non consentano di effettuare i pagamenti entro i limiti di cui al precedente comma e l'ente stesso sia costretto ad attivare le anticipazioni di tesoreria i relativi interessi passivi saranno rimborsati a consuntivo dallo Stato.

Art. 10.

Gli enti locali che non siano in grado di prevedere in bilancio entrate sufficienti ad assicurare un livello di spesa corrente pari a quello definitivamente impegnato nel 1981, con le detrazioni e con la espansione di cui ai successivi commi, possono iscrivere in bilancio apposita voce di entrata per il raggiungimento di tali livelli di spesa, subordinatamente alla iscrizione delle altre entrate nella misura massima consentita dalle norme vigenti e dal presente decreto.

Agli effetti del primo comma non si tiene conto delle spese *una tantum*, delle perdite e dei contributi per i servizi di trasporto pubblico, degli interessi passivi sui mutui, delle spese interamente finanziate con entrate a destinazione vincolata, degli ammortamenti e delle spese figurative.

L'espansione di cui al primo comma non può essere superiore al 18 per cento per i comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti e che abbiano una spesa corrente *pro capite* nel 1980, determinata ai sensi del successivo articolo 12, inferiore alla media nazionale; al 14 per cento per i comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti che abbiano una spesa corrente *pro capite* nel 1980 superiore alla media nazionale; al 17 per cento per gli altri comuni e le province che abbiano una spesa corrente *pro capite* nel 1980 inferiore alla media nazionale; al 15 per cento per gli altri comuni e le province che abbiano una spesa corrente *pro capite* nel 1980 superiore alla media nazionale.

Al finanziamento dell'entrata di cui al primo comma verrà provveduto a carico del bilancio dello Stato per l'esercizio finanziario 1983

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Art. 9.

Nell'anno 1982 le province nonchè i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti possono effettuare pagamenti per spese correnti per un ammontare non superiore ai pagamenti in conto competenza e in conto residui effettuati nell'esercizio finanziario 1981 incrementati fino ad un massimo del 16 per cento.

Identico.

Per comprovate, indilazionabili esigenze di singoli comuni e province, il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'interno, può elevare il predetto limite.

Art. 10

I comuni, le province, i loro consorzi e le rispettive aziende non possono procedere ad assunzioni di personale comunque denominato e la cui retribuzione sia a carico dei rispettivi bilanci, ove le medesime portino il numero dei dipendenti, esclusi i lavoratori assunti per esigenze stagionali, al di sopra del tetto massimo del personale in servizio a qualunque titolo nell'anno 1981.

Il limite del comma precedente non si applica:

a) per il personale previsto nella pianta organica approvata dei comuni terremotati della Basilicata e della Campania dichiarati disastrati, nonchè dei comuni terremotati del 1979, individuati dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 ottobre 1979. Detti enti, nell'ambito della loro discrezionalità, sono tenuti a dare la precedenza alle assunzioni relative al personale tecnico per la ricostruzione;

b) per le quote percentuali di personale dei comuni, delle province, dei loro consorzi e delle rispettive aziende, relative alle quote consentite per l'anno 1981, previste dal secondo e dal quarto comma dello articolo 20 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153. Tali quote percentuali debbono, per altro, comprendere i posti istituiti o da istituire per l'attivazione delle nuove opere costruite ed ultimate nell'anno 1981 o al 30 settembre 1982. Le assunzioni di cui alla presente lettera non possono, comunque, avvenire prima del 1° ottobre 1982;

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

nella misura massima dell'80 per cento dei trasferimenti erariali 1981 a pareggio del bilancio ed a consuntivo da erogare a norma dell'articolo 13.

Per la quota residua verrà provveduto, per l'anno 1983, mediante addizionali straordinarie, secondo le modalità che verranno stabilite con successivi provvedimenti legislativi.

Entro il mese di ottobre 1982, gli enti interessati sono tenuti ad adottare la deliberazione di assestamento del bilancio in occasione della quale l'entrata di cui al primo comma è ridotta dell'importo delle maggiori entrate accertate o comunque riscosse nel corso del 1982, in eccedenza alle previsioni di bilancio. L'entrata stessa è altresì ridotta dell'avanzo della gestione di competenza 1982.

L'erogazione della quota a carico dello Stato è disposta a consuntivo, previo invio al Ministero dell'interno di una dichiarazione attestante i motivi dell'insufficienza d'entrate e le caratteristiche della sprecazione esistente, firmata dal legale rappresentante dell'ente e dal segretario, conforme al modello che sarà approvato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, corredata dalla deliberazione di assestamento.

L'annullamento della richiesta di trasferimento erariale integrativo effettuata in sede di assestamento al bilancio, rimuove i divieti di cui all'articolo 11 del presente decreto.

Art. 11.

I comuni e le province che si avvalgono delle disposizioni di cui all'articolo 10, oltre a non poter esercitare le facoltà di cui al terzo comma dell'articolo 7 e del quarto comma dell'articolo 8 del presente decreto, non possono procedere alla contrazione di mutui per nuovi investimenti con istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e pre-

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

c) per le assunzioni del personale previsto nella pianta organica approvata degli altri comuni terremotati non dichiarati disastri della Basilicata, Campania e Puglia. Detti enti possono coprire i posti vacanti in organico nella misura di un terzo. Le assunzioni non possono aver luogo prima del 1° luglio 1982;

d) per il personale tecnico strettamente necessario per l'attivazione dei nuovi impianti di depurazione attuati in esecuzione della legge 10 maggio 1976, n. 319, qualora siano state già completamente utilizzate le quote di cui alle lettere b) e c).

I comuni, le province, i loro consorzi e le rispettive aziende che hanno già esaurito l'utilizzazione delle quote 1981 possono procedere alle assunzioni di personale per il funzionamento delle nuove opere costruite alle citate date usando solo l'eventuale disponibilità per posti resisi vacanti nella pianta organica approvata ed anche in altri settori.

La deliberazione che prevede l'ampliamento della pianta organica per il funzionamento della nuova opera deve essere sottoposta, rispettivamente, all'esame del competente comitato regionale di controllo, anche per il merito, o della commissione centrale per la finanza locale, a seconda che detto ampliamento si riferisca soltanto al personale strettamente necessario per l'attivazione delle nuove opere, ovvero investa anche le strutture parziali o generali della pianta organica dell'ente.

Il comitato regionale di controllo invia alla commissione centrale per la finanza locale, per conoscenza, copia delle decisioni adottate unitamente a copia delle deliberazioni dell'ente.

Ferme restando le modalità di assunzione del personale straordinario contenute nell'articolo 5 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3, è consentito, per i soli settori scolastico e di assistenza all'infanzia, trattenere in servizio fino a sei mesi il personale assunto per supplenza dei titolari.

La supplenza per puerperio può essere estesa all'intero periodo di assenza della titolare.

La disposizione di cui al precedente comma si applica, altresì, in caso di assenza per chiamata o richiamo alle armi, sempre che si tratti di posto unico in organico.

Gli oneri derivanti dalle assunzioni previste dal presente articolo devono essere contenuti nei limiti fissati dall'articolo 4-bis.

Art. 11.

L'importo di lire 4.000 miliardi per l'anno 1982 e di lire 4.000 miliardi per l'anno 1983, previsti dall'articolo 9 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, è elevato, rispettivamente, a lire 4.500 miliardi per l'esercizio 1982 e a lire 5.000 miliardi per l'esercizio 1983.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

stiti e non possono procedere ad assunzioni di personale comunque denominato e la cui retribuzione sia a carico dei rispettivi bilanci, ove le medesime portino il numero dei dipendenti, esclusi i lavoratori assunti per esigenze stagionali, al di sopra di quello del personale in servizio a qualunque titolo nell'anno 1981.

Agli effetti di quanto previsto dal primo comma i maggiori oneri per le opere in corso di esecuzione non sono considerati nuovi investimenti.

Gli enti locali di cui al primo comma possono deliberare entro il 31 marzo 1982 ulteriori aumenti fino ad un massimo del 50 per cento degli aumenti previsti dagli articoli 20 e 25 del presente decreto.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Per l'anno 1984 l'importo dei mutui che la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere è determinato in 5.500 miliardi di lire.

Per l'esercizio 1982 l'importo di 4.500 miliardi di lire è ripartito fra i comuni e le regioni dalla Cassa depositi e prestiti secondo i parametri già adottati per i 4.000 miliardi di lire previsti dal citato articolo 9 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38.

Per l'anno 1982 e per quelli successivi il limite alla contrazione di nuovi mutui da parte dei comuni resta fissato nella misura calcolata per l'anno 1981 qualora risulti superiore a quello determinato ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43.

Art. 11-bis.

Agli effetti del presente decreto, con esclusione di quanto previsto all'articolo 12, la spesa corrente *pro capite* è calcolata sulla base dei seguenti principi:

a) l'indice di spesa di cui al presente articolo è ricavato dalla spesa corrente prevista originariamente nel titolo primo del bilancio 1980 ed attestata dagli enti nel certificato finanziario di cui all'articolo 23 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 1980, n. 299;

b) la spesa è decurtata delle quote consortili segnalate al Ministero dell'interno a norma dell'articolo 12;

c) le classi di popolazione sono così definite: meno di 1.000 abitanti, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999, da 10.000 a 19.999, da 20.000 a 59.999, da 60.000 a 99.999, da 100.000 a 249.999, da 250.000 a 499.999, 500.000 ed oltre.

Le medie su base nazionale e per classi di popolazione sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro il 10 marzo 1982.

Nel certificato di cui all'articolo 6 da allegare al bilancio 1982 sono evidenziate le notizie relative alle entrate per servizi consortili ed alle entrate e spese per servizi di carattere produttivo.

Art. 11-ter.

All'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, dopo il tredicesimo comma sono aggiunti i seguenti:

« I contributi in conto capitale nonché quelli concessi dal Fondo europeo di sviluppo regionale sono erogati dalla Cassa depositi e prestiti, che a tal fine istituisce apposita contabilità separata alla quale sono versati, con distinta imputazione, i necessari mezzi finanziari con decreti del Ministro del tesoro.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 12.

Per l'anno 1982, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo perequativo per la finanza locale con una dotazione di lire 200 miliardi.

Il fondo è ripartito tra i comuni con popolazione sino ai 20.000 abitanti, la cui spesa corrente *pro capite* per l'anno 1980 sia inferiore a quella determinata su base nazionale e per classi di popolazione con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro, con le seguenti modalità:

a) la spesa corrente di ciascun comune è desunta dal certificato finanziario di cui all'articolo 23 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, nella legge 7 luglio 1980, n. 299. Alla predetta spesa sono aggiunte le somme attribuite a ciascun comune a norma dell'articolo 25 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

I contributi sono erogati ogni qualvolta l'avanzamento dell'opera raggiunge una entità non inferiore al trenta per cento del complesso dell'opera stessa ed in misura corrispondente allo stato di avanzamento.

Nell'ipotesi che i comuni o loro consorzi si avvalgano di società concessionarie per la gestione del servizio oltre che per la costruzione della rete, lo stato di avanzamento, comunque certificato dal comune, è presentato dal legale rappresentante della società, sotto la sua personale responsabilità, corredato da una dichiarazione resa da un tecnico competente iscritto negli appositi albi professionali. In tal caso l'erogazione dei contributi ha luogo dietro prestazione ai comuni o loro consorzi di una idonea garanzia per il completamento della parte dell'opera non coperta dai contributi.

In attesa del definitivo utilizzo dei mezzi finanziari acquisiti e da acquisire dal Fondo europeo di sviluppo regionale sull'adduttore principale e le bretelle economicamente forti di cui al numero 8 della delibera del CIPE del 27 febbraio 1981, detti mezzi finanziari sono messi a disposizione della Cassa depositi e prestiti per il loro temporaneo impiego allo scopo di accelerare la realizzazione delle opere previste dal presente articolo, ivi compresi gli adduttori secondari aventi caratteristiche di infrastrutture pubbliche.

Il Ministro del tesoro, anche in deroga all'articolo 2 della legge 26 novembre 1975, n. 748, stabilisce con propri decreti le modalità per la messa a disposizione dei predetti mezzi finanziari presso la Cassa depositi e prestiti, nonché i criteri, le misure e le modalità per la concessione delle citate anticipazioni e per il loro reintegro a valere sui contributi di cui al precedente comma.

La Cassa depositi e prestiti può affidare con apposite convenzioni ad istituti ed aziende di credito l'istruttoria delle domande di erogazione delle agevolazioni di cui al presente articolo ».

Art. 12.

Per l'anno 1982 è istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno un fondo perequativo per la finanza locale, con una dotazione di lire 200 miliardi, destinati ai comuni con popolazione sino a ventimila abitanti, la cui spesa corrente *pro capite* per l'anno 1980 sia inferiore a quella determinata ai sensi dell'articolo 11-bis.

Ai fini di cui al comma precedente, dalla spesa corrente desunta dal certificato finanziario allegato al bilancio 1980 sono detratte:

1) per i comuni aventi spese consortili, le quote consortili previste nel titolo terzo dell'entrata del bilancio 1980, previa comunicazione del loro ammontare al Ministero dell'interno da farsi, a pena di decadenza, entro il termine perentorio del 31 gennaio 1982, con attestazione a firma del sindaco e del segretario;

2) per i comuni terremotati, il trenta per cento della spesa corrente;

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Dalla spesa stessa sono detratte:

1) per i comuni aventi spese consortili, le quote consortili previste nel titolo terzo dell'entrata del bilancio 1980, previa comunicazione del loro ammontare al Ministero dell'interno da farsi, a pena di decadenza, entro il termine perentorio del 31 gennaio 1982, con attestazione a firma del sindaco e del segretario;

2) per i comuni terremotati della Sicilia individuati con i decreti del Presidente della Repubblica 5 giugno 1968, n. 963 e 7 febbraio 1969, n. 210, e con l'articolo 15 del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 289, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 1971, n. 491, e con l'articolo 11-ter della legge 15 aprile 1973, n. 94, per i comuni colpiti dal terremoto del 1979 di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 ottobre 1979, nonchè per i comuni terremotati del Friuli-Venezia Giulia, della Basilicata e della Campania dichiarati disastri ai sensi delle rispettive disposizioni di legge, le spese per l'acquisto di beni e servizi e per trasferimenti correnti per un importo pari ad un terzo dell'ammontare risultante dal predetto certificato finanziario;

b) i comuni, agli effetti del presente articolo, sono suddivisi sulla base della popolazione residente al 31 dicembre 1980, secondo i dati pubblicati dall'Istituto centrale di statistica nelle seguenti classi: meno di 1.000 abitanti, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999, da 10.000 a 19.999, da 20.000 a 59.999, da 60.000 a 99.999, da 100.000 a 249.999, da 250.000 a 499.999, da 500.000 ed oltre.

Per i comuni del Mezzogiorno la spesa *pro capite* per l'anno 1980 è ridotta del 10 per cento, fatta eccezione per gli enti di cui alla lettera a), punto 2), del precedente comma.

Le erogazioni a carico del fondo devono essere contenute entro i limiti dell'ammontare del fondo medesimo, la cui ripartizione a favore dei comuni aventi diritto viene fatta ad iniziare da quelli che si trovano più lontani rispetto alla spesa corrente *pro capite* come sopra determinata.

Ad avvenuta comunicazione degli importi spettanti, i comuni effettueranno le conseguenti variazioni di bilancio.

Art. 13.

I trasferimenti statali e i contributi a pareggio dei bilanci comunali e provinciali 1981 di cui agli articoli 13, quarto comma, 14, ultimo comma, 15, secondo comma, 19, secondo, quarto e sesto comma, 24 e 26-bis, ultimo comma, del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153, vengono corrisposti dal Ministero dell'interno con riduzione dell'importo dell'avanzo di amministrazione risultante al 31 dicembre 1981.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

3) per i comuni del Mezzogiorno non terremotati e per i comuni interamente montani con popolazione fino a cinquemila abitanti, il dieci per cento della spesa corrente.

Le erogazioni a carico del fondo devono essere contenute entro i limiti dell'ammontare del fondo medesimo, la cui ripartizione a favore dei comuni aventi diritto viene fatta ad iniziare da quelli che si trovano più lontani rispetto alla spesa corrente *pro capite* come sopra determinata, previa detrazione delle somme attribuite a titolo perequativo a ciascun comune nel 1981, ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153.

Ad avvenuta comunicazione degli importi spettanti, i comuni effettuano le conseguenti variazioni di bilancio, in eccedenza ai limiti fissati all'articolo 4-bis.

I comuni devono utilizzare le somme assegnate prioritariamente per l'attivazione di nuovi servizi o per il potenziamento dei servizi esistenti.

Il Ministero dell'interno provvede a comunicare la ripartizione entro il 30 giugno 1982.

Art. 13.

I trasferimenti statali e i contributi a pareggio dei bilanci comunali e provinciali 1981 di cui agli articoli 13, quarto comma, 14, ultimo comma, 15, secondo comma, 19, secondo, quarto e sesto comma, 24 e 26-bis, ultimo comma, del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153, vengono corrisposti dal Ministero dell'interno con riduzione del sessanta per cento dell'avanzo di gestione della competenza 1981.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Gli enti locali che non provvedono a deliberare i conti consuntivi relativi all'anno 1981 entro il 31 luglio 1982 perdono il diritto ai trasferimenti statali di cui al primo comma.

Le risultanze del conto consuntivo 1981 devono essere trasmesse al Ministero dell'interno entro il termine perentorio del 31 agosto 1982.

Le province e i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti i quali abbiano richiesto per l'anno 1981 un contributo a pareggio del bilancio ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153, superiore al 10 per cento dell'importo delle erogazioni di cui all'articolo 23 del predetto decreto-legge, sono tenuti a sottoporre al giudizio della Corte dei conti, entro 10 giorni dall'avvenuto esame da parte dell'organo regionale di controllo, il conto consuntivo dell'esercizio 1981.

La Corte si pronuncia sulla regolarità del conto entro 8 mesi dalla ricezione ed instaura, ove del caso, le procedure per l'accertamento di responsabilità amministrative e contabili degli amministratori, dei dipendenti e del tesoriere dell'ente per danni arrecati con dolo o colpa grave direttamente o indirettamente all'equilibrio finanziario o al patrimonio dell'ente o dello Stato.

Dal 16 settembre 1982 sono raddoppiati i turni della prima e della seconda sezione giurisdizionale ordinaria della Corte dei conti.

Art. 14.

Gli interessi attivi maturati al 31 dicembre 1981 sulle giacenze nelle contabilità speciali intestate ai comuni e alle province ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, nella legge 7 luglio 1980, n. 299, e dell'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, vengono versati ad apposito conto corrente denominato « Ministero dell'interno-Fondo perequativo dei bilanci comunali per l'anno 1982 » da istituirsi presso la tesoreria centrale dello Stato.

In deroga a quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 20 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, gli interessi attivi maturati sulle som-

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Gli avanzi di gestione 1981 devono essere notificati al Ministero dell'interno entro il 31 maggio 1982.

Soppresso.

Le province e i comuni con popolazione superiore a ottomila abitanti sono tenuti a trasmettere i propri conti consuntivi alla Corte dei conti entro trenta giorni dall'avvenuto esame degli stessi da parte degli organi regionali di controllo. Essi sono tenuti altresì a trasmettere alla Corte le relazioni dei revisori nominati dal consiglio comunale e ogni altro documento e informazione che questa richieda.

Entro il 31 luglio la Corte, in apposita sezione, comunica ai Presidenti delle Camere l'elenco dei conti consuntivi pervenuti, il piano delle rilevazioni che si propone di compiere e i criteri ai quali intende attenersi nell'esame dei conti medesimi. In ogni caso la Corte esamina la gestione finanziaria degli enti che hanno registrato il maggior aumento della spesa negli ultimi tre anni e la cui spesa *pro capite* è superiore alla media. La Corte può chiedere dati ed elementi di informazione ai competenti Ministeri.

La Corte riferisce annualmente al Parlamento, entro il 31 maggio, i risultati dell'esame compiuto sulla gestione finanziaria e sul buon andamento dell'azione amministrativa degli enti.

Al fine di costituire la sezione prevista al quarto comma, le dotazioni organiche del personale di magistratura relative alle qualifiche inferiori a presidente di sezione, rese cumulative in un'unica dotazione organica, sono aumentate di venti unità. La dotazione organica per la qualifica di presidente di sezione è aumentata di una unità. I posti di consigliere non riservati ai primi referendari della Corte dei conti restano fissati nella metà dei consiglieri di cui alla dotazione organica prevista dalla tabella *B* allegata alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345.

Art. 14.

Il sessanta per cento degli interessi attivi maturati al 31 dicembre 1981 sulle giacenze nelle contabilità speciali intestate ai comuni e alle province ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 1980, n. 299, e dell'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, sono versati ad appositi conti correnti denominati rispettivamente « Ministero dell'interno-Fondo perequativo dei bilanci comunali per l'anno 1982 » e « Ministero dell'interno-Fondo perequativo dei bilanci provinciali per l'anno 1982 ».

In deroga a quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 20 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, gli interessi attivi maturati sulle som-

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

me rimaste da somministrare sui mutui concessi ai comuni e alle province dalla Cassa depositi e prestiti vengono versati sul conto corrente di cui al precedente comma.

Al predetto conto corrente viene versata, altresì, dal Ministero dell'interno, entro il 30 settembre 1982, la quota parte dei trasferimenti statali e dei contributi a pareggio dei bilanci comunali e provinciali 1981 non attribuiti ai comuni e alle province in applicazione del primo e secondo comma del precedente articolo 13.

Art. 15.

Le disponibilità del conto corrente di cui al precedente articolo 14 vengono ripartite dal Ministero dell'interno secondo i criteri di cui all'articolo 12 tra i comuni con popolazione da 20.000 abitanti a 99.999 abitanti.

Le relative somme vengono accreditate alle rispettive contabilità speciali aperte presso le tesorerie dello Stato.

Art. 16.

I comuni sono tenuti ad evidenziare con particolari annotazioni gli stanziamenti di bilancio relativi all'acquisizione, urbanizzazione, alienazione e concessione in diritto di superficie di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457. Le previsioni di entrata devono pareggiare con le previsioni di spesa ivi compresi gli eventuali oneri finanziari.

L'eventuale avanzo riferito ai predetti stanziamenti risultante dal bilancio consuntivo dovrà essere impiegato esclusivamente per il finanziamento di investimenti di eguale natura; il finanziamento dell'eventuale disavanzo dovrà essere obbligatoriamente assicurato con il ricorso ai mezzi ordinari di bilancio.

Alle operazioni di indebitamento a breve e a lungo termine eventualmente occorrenti per il finanziamento delle operazioni di cui al primo comma non si applicano le limitazioni previste dall'articolo 1, quarto comma, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, e dall'articolo 6, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

me rimaste da somministrare sui mutui concessi ai comuni e alle province dalla Cassa depositi e prestiti vengono versati sui conti correnti di cui al precedente comma.

Ai predetti conti correnti viene versata, altresì, dal Ministero dell'interno, entro il 30 settembre 1982, la quota parte dei trasferimenti statali e dei contributi a pareggio dei bilanci comunali e provinciali 1981 non attribuiti ai comuni e alle province in applicazione del primo comma del precedente articolo 13.

Le somme relative al pagamento degli interessi vincolati a norma del primo comma sono progressivamente rimborsate ai comuni e alle province aventi diritto mediante la utilizzazione degli introiti di cui al comma precedente.

Art. 15.

Le disponibilità dei conti correnti di cui al precedente articolo 14 vengono ripartite dal Ministero dell'interno secondo i criteri di cui all'articolo 12 tra i comuni con popolazione da 20.000 abitanti a 99.999 abitanti e tra le province.

Identico.

Art. 16.

I comuni sono tenuti ad evidenziare con particolari annotazioni gli stanziamenti di bilancio relativi all'acquisizione, urbanizzazione, alienazione e concessione in diritto di superficie di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457.

Il prezzo di alienazione o di concessione in diritto di superficie delle aree e dei fabbricati, di cui al comma precedente, deve essere determinato in misura tale da coprire le spese di acquisto, gli oneri finanziari, gli oneri per le opere di urbanizzazione eseguite o da eseguire, ad eccezione di quelli che la legislazione vigente pone a carico delle amministrazioni comunali.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 17.

È data facoltà ai comuni di istituire, per le utenze ubicate sul proprio territorio, una addizionale sul consumo, nell'anno 1982, dell'energia elettrica nelle seguenti misure:

a) lire 10 per ogni chilovattora di energia elettrica impiegata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni, con esclusione delle forniture effettuate nelle abitazioni di residenza anagrafica dell'utente limitatamente al primo scaglione mensile di consumo, quale risulta fissato nelle tariffe vigenti adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi;

b) lire 5 per ogni chilovattora di energia elettrica impiegata per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, limitatamente alle forniture con potenza impegnata fino a 500 chilovatt.

L'addizionale è liquidata e riscossa con le stesse modalità dell'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica ed è versata direttamente ai comuni.

Le esenzioni vigenti per l'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica si estendono all'addizionale di cui al primo comma.

Le deliberazioni istitutive dell'addizionale sono immediatamente esecutive. Esse devono essere adottate e comunicate all'impresa distributrice dell'energia elettrica entro il 31 gennaio 1982.

L'addizionale può essere istituita per entrambe le categorie di cui alle precedenti lettere a) e b), ovvero per la sola categoria di cui alla lettera a).

I comuni che non provvedono ad istituire l'addizionale sul consumo dell'energia elettrica per entrambe le categorie non possono avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo 10 del presente decreto.

Art. 18.

Le tasse sulle concessioni comunali, di cui all'articolo 8 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, e successive integrazioni e modifiche, sono aumentate nel modo seguente:

del 30 per cento, quelle di cui ai numeri d'ordine 1, 2, 13, 16 e 18 della tariffa contenuta nel decreto del Ministro delle finanze del 29 novembre 1978;

del 50 per cento, quelle di cui ai numeri d'ordine 3, 4, 5, 15, 17, 20 e 25 della tariffa medesima;

del 100 per cento, quelle di cui ai numeri d'ordine 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 19, 22, 23 e 24 della tariffa predetta.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Art. 17.

Identico.

Identico.

Identico.

Le deliberazioni istitutive della addizionale sono immediatamente esecutive. Esse devono essere adottate e comunicate all'impresa distributrice dell'energia elettrica entro il 31 marzo 1982. Le deliberazioni comunicate entro il 1° febbraio 1982 hanno effetto sui consumi verificatisi dal 1° gennaio 1982 e quelle comunicate successivamente si applicano ai consumi verificatisi dal 1° aprile 1982.

Identico.

Soppresso.

Art. 18.

Identico.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

I nuovi importi di tassa vanno arrotondati alle 1.000 lire superiori.

Gli aumenti suddetti si applicano alle tasse sulle concessioni comunali il cui termine ultimo di pagamento, stabilito nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive integrazioni e modifiche, scade successivamente al 30 dicembre 1981.

Con la stessa decorrenza di cui al comma precedente il numero d'ordine 21 della suindicata tariffa è sostituito dal seguente:

Numero d'ordine	Indicazione degli atti e provvedimenti soggetti a tassa sulle concessioni comunali	Ammontare della tassa	Note
21	<p>Autorizzazione comunale per l'apertura degli esercizi di vendita al minuto, ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive modifiche:</p> <p>a) con superficie di vendita fino a 400 metri quadrati:</p> <p style="padding-left: 40px;">Tassa di rilascio 200.000</p> <p style="padding-left: 40px;">Tassa annuale 100.000</p> <p>b) con superficie di vendita superiore a 400 e fino a 1.500 metri quadrati:</p> <p style="padding-left: 40px;">Tassa di rilascio 400.000</p> <p style="padding-left: 40px;">Tassa annuale 200.000</p> <p>c) con superficie di vendita superiore a 1.500 metri quadrati:</p> <p style="padding-left: 40px;">Tassa di rilascio 800.000</p> <p style="padding-left: 40px;">Tassa annuale 400.000</p>		La tassa annuale deve essere assolta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.

Art. 19.

Per l'anno 1982 è istituita una addizionale nella misura del 30 per cento ai seguenti tributi:

1) imposte comunali sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, e successive modifiche ed integrazioni;

2) tasse di occupazione permanente e temporanea di spazi ed aree pubbliche, di cui al testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modifiche ed integrazioni.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Identico.

Identico.

Identico:

Numero d'ordine	Indicazione degli atti e provvedimenti soggetti a tassa sulle concessioni comunali	Ammontare della tassa	Note
21	<p>Autorizzazione comunale per l'apertura degli esercizi di vendita al minuto, ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive modifiche:</p> <p>a) con superficie di vendita fino a 200 metri quadrati:</p> <p>Tassa di rilascio 200.000 Tassa annuale 100.000</p> <p>b) con superficie di vendita superiore a 200 e fino a 1.500 metri quadrati:</p> <p>Tassa di rilascio 400.000 Tassa annuale 200.000</p> <p>c) con superficie di vendita superiore a 1.500 metri quadrati:</p> <p>Tassa di rilascio 800.000 Tassa annuale 400.000</p>		La tassa annuale deve essere assolta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.

Gli aumenti di cui ai commi precedenti, relativi alle tasse il cui termine ultimo di pagamento scade nel periodo dal 31 dicembre 1981 al 31 gennaio 1982, possono essere versati senza applicazione di sanzioni entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 19.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

L'addizionale è devoluta ai comuni ed alle province e da questi riscossa con le stesse modalità dei relativi tributi.

Sulle maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'addizionale, non riscosse direttamente dai comuni e dalle province, è applicato a favore dei concessionari ed appaltatori l'aggio in misura fissa del 4 per cento in deroga alle condizioni del contratto, sia esso ad aggio o a canone fisso.

Per i comuni delle due ultime classi in cui il servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità è affidato in concessione a canone fisso, il canone è maggiorato per l'anno 1982 nella misura del 40 per cento. Nei predetti comuni l'addizionale di cui al primo comma è riscossa dai concessionari con l'obbligo di conguagliare a fine esercizio gli importi introitati a tale titolo con la maggiorazione del canone, detratto l'aggio di propria spettanza.

In caso di disaccordo sulle modalità del conguaglio, la relativa controversia sarà demandata alla commissione arbitrale di cui al regio decreto-legge 25 gennaio 1931, n. 36, convertito in legge 9 aprile 1931, n. 460.

Art. 20.

I comuni singoli o consorziati, per l'anno 1982, devono deliberare, entro il 31 marzo 1982, aumenti della tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani interni in misura tale che il gettito complessivo del tributo sia pari al costo del relativo servizio; la misura degli aumenti tariffari non potrà, comunque, essere inferiore al 16 per cento e superiore al 50 per cento delle tariffe in vigore per l'anno 1981.

Con decorrenza dall'anno 1982 la istituzione della tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani interni è resa obbligatoria per tutti i comuni che abbiano istituito il relativo servizio.

I comuni che istituiscano per la prima volta la tassa devono deliberare le tariffe per l'anno 1982 entro il 31 marzo 1982. Esse devono tendere verso il conseguimento del detto equilibrio tra costi e ricavi e, comunque, devono assicurare la copertura di almeno il 50 per cento del costo complessivo del servizio.

Nei comuni di cui al precedente comma la denuncia da parte dei contribuenti per l'anno 1982 deve essere presentata entro il 31 luglio 1982.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Le addizionali di cui al primo comma, dovute nel periodo dal 1° al 31 gennaio 1982, possono essere versate dai contribuenti senza applicazione di sanzioni entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 20.

Per l'anno 1982 i comuni singoli o consorziati devono deliberare, entro il 31 marzo 1982, aumenti della tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani interni in misura tale che il gettito complessivo del tributo sia pari al costo del relativo servizio per lo stesso anno. Gli aumenti delle tariffe in vigore per l'anno 1981 non possono essere inferiori al sedici per cento od alla minore entità sufficiente al raggiungimento del detto pareggio. Gli aumenti medesimi non possono comunque eccedere la misura del cinquanta per cento. Qualora essa non sia sufficiente ad assicurare la copertura del cinquanta per cento del costo complessivo, deve essere maggiorata in modo da realizzare tale obiettivo.

Identico.

I comuni che istituiscano per la prima volta la tassa devono deliberare le tariffe per l'anno 1982 entro il 31 marzo 1982. Esse devono tendere verso il conseguimento del detto equilibrio tra costi e ricavi e, comunque, devono assicurare la copertura di almeno il 30 per cento del costo complessivo del servizio.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Nelle deliberazioni previste dal primo e terzo comma devono essere indicati i costi complessivi del servizio in relazione ai quali gli aumenti e le tariffe sono determinati, nonchè il gettito della tassa previsto per l'anno 1982.

Art. 21.

Con deliberazione da adottare entro il 31 marzo 1982 i comuni hanno facoltà di disporre che coloro i quali presentino entro il 30 giugno 1982 la denuncia per il 1982 ai fini dell'applicazione della tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani interni non incorrano nelle sanzioni per omessa denuncia, previste dal testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modifiche ed integrazioni, oppure incorrano in sanzioni ridotte.

Con la stessa deliberazione i comuni possono disporre che i contribuenti di cui al comma precedente, ai quali non sia stato ancora notificato alcun atto di accertamento alla data di adozione della deliberazione, non siano assoggettati alla suindicata tassa per il periodo antecedente al 1982 o per una parte del periodo stesso.

Art. 22.

Per l'anno 1982 le aliquote dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili si applicano in tutti i comuni e per ogni scaglione di incremento di valore imponibile, nella misura massima prevista dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

Art. 23.

Per il finanziamento della costruzione ed ampliamento delle ferrovie metropolitane i comuni di Roma, Milano, Torino e Napoli possono istituire un contributo speciale commisurato all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili ubicati nel proprio territorio.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Identico.

Art. 21.

Identico.

Art. 22.

Identico.

In ogni caso le entrate di competenza per l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili devono essere previste con un incremento pari al sedici per cento rispetto alle entrate definitivamente previste nel 1981. Qualora alla fine dell'esercizio gli accertamenti per la suddetta imposta risultino inferiori alle previsioni e la differenza non sia compensata da maggiori accertamenti di altri tributi, essa è corrisposta dallo Stato. Ove gli accertamenti risultino superiori alle previsioni, l'intera maggiore entrata viene portata in riduzione dei trasferimenti statali previsti dal presente decreto.

Art. 23.

Ai fini del finanziamento della costruzione e ampliamento delle ferrovie metropolitane per l'esercizio 1982, anche in deroga alle vigenti disposizioni, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui ai comuni di Milano, Torino, Roma, Genova e Napoli per un importo complessivo di 65 miliardi di lire, attingendo al fondo di cui all'articolo 11.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

La misura del contributo non può eccedere il 50 per cento dell'imposta INVIM dovuta.

Il contributo è istituito con deliberazione da adottare entro il 31 gennaio 1982 e si applica per i presupposti d'imposta verificatisi nel periodo compreso tra il 1° marzo 1982 ed il 31 dicembre 1982.

La deliberazione è immediatamente esecutiva e deve essere comunicata al Ministero delle finanze entro il 10 febbraio 1982.

Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, gli interessi, le prescrizioni e la risoluzione delle controversie concernenti il contributo, nonché per la devoluzione del relativo gettito si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 24.

La tariffa del canone o diritto per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque di rifiuto provenienti da insediamenti civili, di cui all'articolo 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni e integrazioni, è elevata, a decorrere dal 1° gennaio 1982, a lire 30 per la parte relativa al servizio di fognatura ed a lire 30 per la parte relativa al servizio di depurazione.

Art. 25.

I diritti previsti dagli articoli 190, 191, 192 e 194 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, e successive modificazioni, sono aumentati di 10 volte.

Il primo comma dell'articolo 2 del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 551, e successive modificazioni, è così modificato:

« La tariffa per il rilascio degli atti di urgenza è fissata in lire 1.000 ».

Il secondo comma dello stesso articolo 2 del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 551, è soppresso.

Le tasse di ammissione ai concorsi per gli impieghi presso i comuni, le province, loro consorzi ed aziende, stabilite dall'articolo 1 del regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2361, sono elevate a lire 5.000.

È parimenti elevata a lire 5.000 la tassa di concorso di cui all'articolo 45 della legge 8 giugno 1962, n. 604.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Con successivo provvedimento:

a) saranno attribuiti agli stessi comuni, e ripartiti con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, finanziamenti a fondo perduto per un ulteriore importo complessivo di 65 miliardi di lire;

b) sarà stabilito che a valere dal 1° gennaio 1983 i comuni di Milano, Genova, Torino e Roma applicheranno addizionali straordinarie sui propri tributi locali in misura tale da consentire un gettito annuo pari al contributo a fondo perduto dello Stato.

Art. 24.

Identico.

In deroga a quanto disposto dal secondo e dal terzo comma dell'articolo 17-*bis* della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni e integrazioni, le regioni e gli enti gestori del servizio possono adottare i provvedimenti di competenza per l'anno 1982, rispettivamente, entro il 30 giugno ed il 30 settembre dello stesso anno.

Art. 25.

I diritti previsti dagli articoli 190, 191, 192 e 194 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, e successive modificazioni, sono aumentati di nove volte.

Identico:

« La tariffa per il rilascio degli atti di urgenza è fissata in lire 500 ».

Identico.

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

I diritti di segreteria indicati nella tabella *D* allegata alla predetta legge n. 604 del 1962 sono così modificati:

1) le tariffe previste ai numeri 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 8 sono aumentate di 10 volte;

2) il numero 4) è così sostituito:

« sul valore delle stipulazioni relative agli oggetti indicati al n. 1) è dovuta:

sulle prime lire 100.000: lire 5.000;

sull'importo eccedente le lire 100.000 e sino a lire 2 milioni: lire 1 per cento;

sull'importo eccedente le lire 2 milioni e sino a lire 10 milioni: lire 0,50 per cento;

sull'importo eccedente le lire 10 milioni e sino a lire 60 milioni: lire 0,30 per cento;

sull'importo eccedente le lire 60 milioni e sino a lire 300 milioni: lire 0,20 per cento;

sull'importo eccedente le lire 300 milioni e sino a lire 1 miliardo: lire 0,10 per cento;

sugli importi eccedenti le lire 1 miliardo e senza limite di valore: lire 0,05 per cento ».

3) il diritto di scritturazione per gli esemplari degli avvisi d'asta destinati alla pubblicazione, previsto dalla norma speciale n. 4, allegata alla predetta tabella *D* di cui alla citata legge n. 604 del 1962, è elevato a lire 1.000;

4) il diritto fisso da esigere dai comuni, oltre il diritto di segreteria di cui alla predetta tabella *D*, all'atto del rilascio o del rinnovo della carta di identità, è stabilito in lire 500.

Le percentuali del 70 per cento e del 30 per cento previste dal secondo comma dell'articolo 30 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono modificate rispettivamente in 90 per cento e 10 per cento.

Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore dal 1° gennaio 1982.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Identico.

Identico.

Identico.

Art. 25-bis.

Le disposizioni di cui agli articoli 17, 19, 20 e 22 non si applicano per i comuni disastrati per effetto del sisma del novembre 1980, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 aprile 1981.

Per i comuni indicati nel comma precedente le disposizioni di cui agli articoli 3, 24, primo comma, e 25 non si applicano limitatamente all'anno 1982.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 26.

Per l'anno 1982 le erogazioni alle regioni a statuto ordinario delle quote loro spettanti sul fondo comune regionale di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, verranno effettuate subordinatamente all'integrale utilizzazione da parte delle regioni stesse delle disponibilità esistenti nei conti correnti aperti presso la tesoreria dello Stato a cui affluiscono le erogazioni stesse.

I prelevamenti che le regioni a statuto ordinario possono effettuare dai conti correnti a loro intestati presso la tesoreria centrale dello Stato non possono registrare un aumento superiore al 16 per cento rispetto ai prelevamenti complessivamente effettuati da ciascuna regione nel periodo 1° ottobre 1980-30 settembre 1981, fatte salve le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119.

Per comprovate indilazionabili esigenze di singole regioni, il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro per gli affari regionali, può elevare, con propri decreti, il predetto limite del 16 per cento.

Art. 27.

In attuazione di quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, l'ammontare del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto è provvisoriamente determinato per l'anno 1982 in lire 2.900 miliardi, di cui:

a) lire 500 miliardi, quale valutazione delle somme corrisposte nel 1981 dalle regioni alle aziende di trasporto;

b) lire 2.000 miliardi, quale valutazione delle somme corrisposte nel 1981 dai comuni e dalle province alle aziende di trasporto;

c) lire 400 miliardi, in relazione all'applicazione agli importi di cui alle precedenti lettere a) e b) dell'aumento del 16 per cento in deroga a quanto previsto dall'articolo 9, terzo comma, della legge 10 aprile 1981, n. 151.

L'importo di cui alla lettera a) del precedente comma è finanziato mediante corrispondenti riduzioni da apportare, per le regioni a statuto ordinario, alle assegnazioni loro spettanti ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e, per le regioni a statuto speciale, alle assegnazioni loro spettanti ai sensi dell'articolo 9 della stessa legge n. 281.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Per i comuni gravemente danneggiati dal sisma del novembre 1980, individuati dall'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 maggio 1981, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20 e, limitatamente all'anno 1982, quelle di cui agli articoli 3, 24, primo comma, e 25.

Art. 26.

Soppresso.

Identico.

Identico.

Art. 27.

Identico.

L'importo di cui alla lettera *a*) del comma precedente è finanziato mediante corrispondenti riduzioni da apportare, per le regioni a statuto ordinario, in sede di erogazione delle somme loro spettanti ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e, per le regioni a statuto speciale, in sede di erogazione delle somme loro spettanti ai

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Per i comuni e le province l'importo di cui alla lettera *b*) del precedente comma è finanziato mediante le riduzioni concernenti le perdite e i contributi delle aziende di trasporto di cui al primo comma, lettera *a*), dell'articolo 5 del presente decreto e mediante il versamento al Fondo dell'importo corrispondente alle erogazioni spettanti agli enti locali ai sensi del quarto comma dell'articolo 18 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, in legge 23 aprile 1981, n. 153.

L'importo di cui alla lettera *c*) del precedente primo comma è iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno finanziario 1982. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad incrementare, con propri decreti, lo stanziamento del predetto capitolo di spesa, contestualmente ed in misura corrispondente alle riduzioni da apportare in bilancio ai sensi del precedente comma.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

sensi dell'articolo 9 della stessa legge. Per i comuni e le province l'importo di cui alla lettera *b*) del precedente comma è finanziato mediante le riduzioni concernenti le perdite e i contributi delle aziende di trasporto di cui al primo comma, lettera *a*), dell'articolo 5 del presente decreto e mediante il versamento al Fondo dell'importo corrispondente alle erogazioni spettanti agli enti locali ai sensi del quarto comma dell'articolo 18 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, in legge 23 aprile 1981, n. 153.

Identico.

Art. 27-bis.

Per i contributi erogati dalle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, dalle regioni, dalle province, dai comuni nonché dai loro consorzi e associazioni e dalle comunità montane a favore di aziende esercenti i pubblici servizi di trasporto di cui alla legge 10 aprile 1981, n. 151, per la copertura dei relativi disavanzi non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 28, secondo comma, e 29, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

Art. 27-ter.

In attesa dell'emanazione della normativa regionale di attuazione dell'articolo 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151, concernente i principi e le procedure per la determinazione dei contributi per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge medesima, le regioni sono autorizzate ad erogare, con atto della giunta regionale, acconti bimestrali a favore delle aziende di trasporto pubbliche e private che esercitano i servizi sopramenzionati.

Detti acconti sono determinati in ragione di un importo comunque non superiore ad un sesto delle integrazioni di bilancio e contributi di gestione disposti dai comuni e dalle province per l'esercizio 1981, nonché delle erogazioni regionali corrisposte allo stesso titolo per l'anno 1981.

Le erogazioni di cui ai commi precedenti non vengono computate agli effetti di quanto previsto dall'articolo 26.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Art. 27-quater.

Il terzo comma dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, è sostituito dal seguente:

« Per il 1983 e per gli anni successivi la variazione del fondo sarà determinata, con apposita norma da inserire nella legge finanziaria, anche in relazione all'incremento della componente prezzi nella variazione del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato, verificatosi nell'anno precedente e risultante nella relazione generale sulla situazione economica del Paese ».

È soppresso il quarto comma dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151.

Art. 27-quinquies.

Per le aziende appartenenti alle categorie individuate ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, il contributo degli enti proprietari relativo alla perdita di gestione prevista per l'anno 1982 è determinato sulla base della perdita presunta dell'esercizio 1981, tenendo conto dei provvedimenti programmati per l'anno 1981 per il graduale riequilibrio dei bilanci aziendali, modificati, ove occorra, in relazione ai valori monetari.

A fronte del contributo di cui al comma precedente, gli enti proprietari sono autorizzati ad assumere un mutuo, a norma dell'articolo 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

Art. 27-sexies.

Nella determinazione delle tariffe degli acquedotti degli enti locali, gestiti in economia o mediante azienda speciale, si deve tener conto dei costi previsti nei bilanci regolarmente approvati dai rispettivi consigli e dall'organo regionale di controllo.

I comitati provinciali prezzi sono tenuti a pronunciarsi sulle domande di revisione delle tariffe entro trenta giorni dal ricevimento.

Decorso il termine suindicato senza che il comitato provinciale prezzi si sia pronunciato, la revisione stessa si intende accordata nella misura richiesta. La procedura sopra fissata si applica per le revisioni tariffarie che non superano il limite del venti per cento ed è estesa agli acquedotti in concessione privata.

Art. 27-septies.

Le aziende in pareggio delle regioni, delle province, dei comuni, singole o consorziate, anche aventi autonoma personalità giuridica, istituite per la gestione dei servizi di pubblica utilità, possono contrarre,

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

previa formale deliberazione dei suddetti enti territoriali o loro consorzi e subordinatamente alle prescritte autorizzazioni, prestiti obbligazionari con garanzia reale sul patrimonio loro assegnato.

Art. 27-*octies*.

L'espressione « successive variazioni esecutive a norma di legge », di cui ai commi primo e quarto dell'articolo 18 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, deve intendersi comprensiva di tutte le variazioni apportate ai bilanci di previsione delle aziende, consorzi e servizi di trasporto, e recepite nei bilanci consuntivi degli enti proprietari approvati dai competenti organi regionali di controllo.

Gli enti locali interessati sono autorizzati, in via eccezionale e limitatamente alle voci concernenti i contributi e le perdite dei servizi di trasporto pubblico, ad apportare le relative variazioni del certificato finanziario allegato al bilancio 1981 entro il termine perentorio del 30 aprile 1982.

Art. 27-*nonies*.

A partire dall'esercizio 1982, il conto consuntivo delle aziende pubbliche locali è sottoposto all'esame di un collegio di revisori dei conti nominato dal consiglio dell'ente locale e composto di tre membri scelti fra gli iscritti agli ordini professionali provinciali dei dottori commercialisti e ragionieri e tra persone di comprovata esperienza tecnico-amministrativa.

Il collegio elegge nel proprio seno un presidente.

I revisori dei conti possono essere invitati alle sedute della commissione amministratrice dell'azienda senza diritto di voto.

Al collegio dei revisori spetta di vigilare sulla regolarità contabile ed in generale sulla gestione economico-finanziaria dell'azienda, nonché di attestare la corrispondenza del rendiconto alle risultanze delle scritture contabili, redigendo apposita relazione nella quale siano evidenziate le corrette valutazioni di bilancio ed in particolare degli ammortamenti, accantonamenti, ratei e risconti.

Nelle aziende pubbliche locali con almeno cento dipendenti o con un volume di ricavi superiore a 5 miliardi di lire, il collegio, affiancato da tre esperti del settore, o da certificatori o da una società di certificazione, scelti dall'ente proprietario, oltre ad esercitare le funzioni di cui ai commi precedenti, ogni triennio redige una relazione per il consiglio dell'ente locale, in cui sono quantificati in termini economici i dati della gestione aziendale e le possibili soglie ottimali di rendimento, in riferimento a parametri nazionali elaborati dalle associazioni nazionali di categoria.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 28.

Fino al 31 dicembre 1982 l'imposta locale sui redditi continua ad essere applicata con l'aliquota unica del 15 per cento. Il relativo gettito rimane acquisito al bilancio dello Stato.

Per l'anno 1982 alla regione siciliana continua ad essere attribuito direttamente dalle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato un ammontare pari al 13,60 per cento del gettito dei versamenti dell'imposta locale sui redditi effettuati nell'ambito della regione stessa.

Art. 29.

Alle regioni a statuto ordinario ed alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo istituite nel periodo 1974-80, sono attribuite dall'amministrazione finanziaria, per l'anno 1982, somme di importo pari a quelle spettanti per l'anno 1981 ai sensi dell'articolo 33 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, in legge 23 aprile 1981, n. 153.

Art. 30.

Il periodo di finanziamento transitorio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 17, è prorogato al 31 dicembre 1982 nei confronti delle camere di commercio, delle aziende di soggiorno, cura e turismo, delle regioni Sardegna, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, nonché delle province autonome di Trento e Bolzano.

Il termine di cui all'articolo 16 del detto decreto del Presidente della Repubblica n. 638 è prorogato al 31 dicembre 1982 per le camere di commercio e le aziende autonome di soggiorno, cura e turismo: le relative delegazioni possono essere utilizzate esclusivamente per mutui destinati ad investimenti.

Il termine di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, per la corresponsione, da parte di regioni, comuni e province, di contributi ad enti con riferimento a tributi soppressi, è prorogato al 31 dicembre 1982. Per il 1982 l'ammontare dell'erogazione è pari a quella spettante per l'anno 1981 ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 34 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, in legge 23 aprile 1981, n. 153.

Art. 31.

Per l'anno 1982 le somme di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Art. 28.

Identico.

Art. 29.

Identico.

Art. 30.

Identico.

Art. 31.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

regioni Sardegna, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e alle province autonome di Trento e Bolzano sono determinate, ove le quote dei tributi erano fisse, in misura pari a quelle previste dall'articolo 35 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153; ove tali quote erano invece variabili, l'ammontare sarà determinato per la regione Sardegna con le modalità previste dalla seconda parte del primo comma dell'articolo 8 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 638, e per le province autonome di Trento e Bolzano in conformità di quanto disposto dall'articolo 78 del testo unico delle leggi concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

Qualora il complesso delle entrate degli enti di cui al precedente comma per somme sostitutive di tributi soppressi, per quote fisse e per quote variabili di tributi erariali non raggiunga nell'anno 1982 l'importo attribuito per l'anno 1981, incrementato del 16 per cento, detto importo è assicurato mediante adeguato aumento delle somme sostitutive di tributi soppressi.

Art. 32.

Per l'anno 1982 le somme di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo sono determinate in misura pari a quelle previste dall'articolo 36 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, in legge 23 aprile 1981, n. 153.

Art. 33.

Per l'anno 1982 le somme di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle camere di commercio ammontano complessivamente a 232 miliardi di lire.

La predetta somma è così ripartita fra le camere di commercio: il 15 per cento in quote uguali e l'85 per cento in proporzione alle rispettive entrate spettanti per l'anno 1979 ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.

Le tariffe, in base alle quali le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura riscuotono i diritti di segreteria, previsti dall'articolo 37 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153, si applicano anche per gli atti rilasciati dagli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Art. 32.

Identico.

Art. 33.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 34.

A decorrere dall'anno 1982 ed al fine di accrescere gli interventi promozionali in favore delle piccole e medie imprese, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, percepiscono un diritto annuale a carico di tutte le ditte che svolgono attività economica iscritte agli albi e ai registri tenuti dalle predette camere, determinato nelle seguenti misure: ditte individuali, società di persone, società cooperative, consorzi: lire 20.000; società con capitale sociale deliberato fino a 200 milioni: lire 30.000; società con capitale sociale deliberato da oltre 200 milioni a un miliardo: lire 40.000, con un aumento di lire 10.000 per ogni miliardo di capitale in più.

Nel caso che la ditta abbia più esercizi commerciali, industriali o di altre attività economiche in province diverse da quella della sede principale, è inoltre dovuto per ogni provincia, nella quale abbia almeno un esercizio, un diritto pari al 20 per cento di quello stabilito per la ditta medesima.

Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvedono alla riscossione del diritto a mezzo di appositi bollettini di conto corrente postale; i versamenti dovranno essere effettuati entro trenta giorni dal termine indicato nei bollettini stessi.

Per l'importo non pagato nei tempi e nei modi prescritti si farà luogo alla riscossione, mediante emissione di apposito ruolo, nelle forme previste dall'articolo 3 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, applicando una soprattassa pari al 5 per cento del diritto dovuto per ogni mese di ritardo o frazione di mese superiore a quindici giorni.

Art. 35.

I diritti fissi per atto da pubblicare nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata, di cui all'articolo 1, comma primo, della legge 19 luglio 1971, n. 555, sono stabiliti nelle misure appresso indicate:

- a) atti di società non quotate in borsa, lire 20.000;
- b) atti di società con azioni quotate in borsa, lire 150.000.

Tali diritti fissi sono dovuti anche dalle imprese di assicurazione soggette alla disciplina del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Art. 34.

A decorrere dall'anno 1982 ed al fine di accrescere gli interventi promozionali in favore delle piccole e medie imprese, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, percepiscono un diritto annuale a carico di tutte le ditte che svolgono attività economica iscritte agli albi e ai registri tenuti dalle predette camere, determinato nelle seguenti misure: ditte individuali, società di persone, società cooperative, consorzi: lire 20.000; società con capitale sociale deliberato fino a 200 milioni: lire 30.000; società con capitale sociale deliberato da oltre 200 milioni a 1 miliardo: lire 40.000; società con capitale sociale deliberato da oltre 1 miliardo a 10 miliardi: lire 50.000, con un aumento di lire 10.000 per ogni 10 miliardi di capitale in più, o frazione di 10 miliardi.

Identico.

Identico.

Identico.

Art. 35.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

La tassa per il rilascio di certificati attestanti la inserzione di atti nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata, prevista dall'articolo 2, comma primo, della legge 19 luglio 1971, n. 555, è elevata a lire 5.000.

Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione per ciascun atto da pubblicare nei fascicoli regionali del Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata riscuotono un diritto fisso secondo le seguenti misure:

a) atti costitutivi e statuti	L. 50.000
b) bilanci	» 40.000
c) altri atti	» 20.000.

È abrogato l'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 12 aprile 1973, n. 256.

Art. 36.

Per l'anno 1982 è autorizzata la spesa di lire 120 miliardi, da iscrivero nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per le finalità di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 93.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Art. 36.

Identico.

Il predetto importo è parzialmente destinato alle spese di gestione delle comunità montane da parte del Ministero del bilancio e della programmazione economica mediante assegnazione a ciascuna comunità montana dell'importo di lire trenta milioni, oltre a lire 1.000 per abitante residente nel territorio montano della comunità.

Art. 36-bis.

Ai comuni terremotati della Basilicata e della Campania dichiarati disastri non si applica il divieto di contrarre mutui di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421, qualora gli eventi sismici abbiano provocato la distruzione totale o parziale degli atti contabili.

In deroga a quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 24 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, la quarta trimestralità dei trasferimenti statali per l'anno 1981 spettanti ai comuni di cui al primo comma può essere erogata anche in pendenza della deliberazione del conto consuntivo 1979.

Il Ministro dell'interno è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, all'emanazione delle norme occorrenti per la presentazione dei rendiconti sostitutivi.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Art. 36-ter.

Agli effetti delle disposizioni di cui agli articoli 5, 5-bis e 12 del presente decreto sono considerati terremotati i comuni della Sicilia individuati con i decreti del Presidente della Repubblica 5 giugno 1968, n. 963, e 7 febbraio 1969, n. 210, e con l'articolo 15 del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 289, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1971, n. 491, e con l'articolo 11-ter del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 1973, n. 94, i comuni colpiti dal terremoto del 1979 di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 ottobre 1979, nonché i comuni del Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del 1976 ed i comuni della Basilicata, della Campania e della Puglia colpiti dal terremoto del novembre 1980.

Art. 36-quater.

Ai componenti la commissione istituita dal Ministero dell'interno per la rilevazione del livello dei pubblici servizi locali e per la ricerca dei parametri obiettivi per la distribuzione delle risorse, di cui all'articolo 39 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, compete il trattamento economico attribuito ai componenti la commissione centrale per la finanza locale. L'onere grava sul fondo di cui allo stesso articolo 39.

Art. 36-quinquies.

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 21, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421, in sede di prima applicazione dell'istituto della perenzione amministrativa, per anno in cui l'impegno si è perfezionato va inteso l'esercizio finanziario in cui, ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 1980, n. 299, è stata operata la verifica straordinaria dei residui.

Art. 36-sexies.

Per i comuni e le province che hanno in corso, congiuntamente alla formazione del conto consuntivo 1980, la revisione straordinaria dei residui attivi e passivi prescritta dall'articolo 29 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 1980, n. 299, il divieto alla contrazione di nuovi mutui stabilito

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 37.

In attesa della definizione legislativa del provvedimento recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1982), l'autorizzazione di spesa di cui ai precedenti articoli 5 e 6 resta limitata all'importo indicato al secondo comma del predetto articolo 6; l'autorizzazione di spesa di cui al precedente articolo 27, lettere *b*) e *c*), resta limitata, rispettivamente, a lire 500 miliardi ed a lire 100 miliardi.

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del precedente articolo 28, nonché con un'aliquota delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 787, recante disposizioni fiscali urgenti.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421, rimane sospeso fino al 31 ottobre 1982. Il termine previsto dal quinto comma del medesimo articolo 29 è parimenti prorogato al 31 ottobre 1982.

Art. 36-septies.

I comuni del Mezzogiorno hanno diritto alle agevolazioni che sono previste, nel presente decreto, per i comuni la cui spesa corrente *pro capite* è inferiore alla media nazionale calcolata ai sensi dell'articolo 11-*bis*, salvo per quanto riguarda la destinazione degli avanzi di amministrazione.

Art. 36-octies.

Il tasso di interesse per il calcolo delle annualità di contributo sulla spesa di costruzione dei serbatoi artificiali di cui agli articoli 73 e seguenti del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, deve essere uguale al saggio ufficiale di sconto vigente alla data di concessione del contributo, aumentato di non più di un punto.

Per i contributi già concessi a partire dal 1° gennaio 1980 è ammessa la riliquidazione delle annualità di contributo al tasso di interesse fissato dal precedente comma.

Art. 37.

Identico.

All'onere derivante dall'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 13, valutato in lire 600 milioni per il 1982, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « semplificazione dei controlli da parte della Corte dei conti ».

All'ulteriore onere derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 28 del presente decreto, nonchè con un'aliquota delle maggiori entrate

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 38.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1981

PERTINI

**SPADOLINI — ANDREATTA — ROGNONI
— LA MALFA — FORMICA**

Visto, *il Guardasigilli*: **DARIDA**

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

derivanti dal decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 787, recante disposizioni fiscali urgenti.

Identico.